

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 9 settembre 2017

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 10 febbraio 2017, n. 1.

Modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006 e di disposizioni provinciali connesse. (17R00167). Pag. 1

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
1° febbraio 2017, n. 027/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attività promozionale, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive). (17R00194) Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
8 febbraio 2017, n. 031/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento attuativo dell'articolo 9, commi da 26 a 34 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), per interventi di recupero, riqualificazione o riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo, nell'ambito delle politiche di cui all'articolo 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi). (17R00195). Pag. 20

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 14 febbraio 2017, n. 4/R.

Regolamento di attuazione dell'articolo 36, comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione. (17R00190) Pag. 21


LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2017, n. 5.

Disposizioni in materia di organizzazione, programmazione e bilanci degli enti dipendenti e delle società in house. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 40/2005, 28/2008, 30/2009, 39/2009, 87/2009, 23/2012, 80/2012, 30/2015 e 22/2016. (17R00156). Pag. 25

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge regionale 7 febbraio 2017, n. 2 della Regione Toscana concernente: «Professioni regolamentate. Modifiche alla l.r. 73/2008». (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 4 del 15 febbraio 2017, Parte Prima). Avviso tecnico di errore materiale. (17R00166) Pag. .40





**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

LEGGE PROVINCIALE 10 febbraio 2017, n. 1.

Modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006 e di disposizioni provinciali connesse.

(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 7/I-II del 14 febbraio 2017)

(Omissis).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE
24 OTTOBRE 2006, N. 7

(LEGGE PROVINCIALE SULLE CAVE 2006)

Art. 1.

*Modificazioni dell'art. 1
della legge provinciale sulle cave 2006*

1. Nel comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: «l'attività di ricerca e di coltivazione» sono sostituite dalle seguenti: l'attività di ricerca, di coltivazione e di lavorazione».

2. Nel comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: «, e promuove la valorizzazione del distretto del porfido e delle pietre trentine» sono soppresse.

3. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

«1-bis. Questa legge valorizza il porfido e le pietre trentine come materiali di elevata qualità, ottenuti attraverso processi di lavorazione sostenibili sotto il profilo ambientale ed etico, e lo sviluppo integrato delle filiere produttive locali.»

4. Nel comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: «L'attività di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava ha come obiettivo la valorizzazione delle risorse provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «L'attività di ricerca, di coltivazione e di lavorazione dei materiali di cava si svolge».

5. Nel comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: «, nonché lo sviluppo integrato delle filiere produttive locali» sono soppresse.

Art. 2.

*Inserimento dell'art. 1-bis
nella legge provinciale sulle cave 2006*

1. Dopo l'art. 1 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. *(Tutela del lavoro nelle cave)* — 1. Per le finalità, dell'art. 1, comma 1-bis, questa legge tutela lavoro nelle attività di coltivazione e lavorazione dei materiali di cava, attraverso misure volte a garantire i diritti dei lavoratori, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e l'occupazione, quali, in particolare:

a) l'introduzione di obblighi di lavorazione con ricorso a propri dipendenti;

b) l'introduzione di obblighi di comunicazione relativi ai soggetti che effettuano la seconda lavorazione;

c) la necessità di valutare le caratteristiche del piano per l'occupazione e la qualità dell'ambiente di lavoro nell'ambito dell'offerta per l'affidamento della concessione;

d) l'obbligo di introdurre clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale dei lavoratori nel caso di aggiudicazione della concessione a un nuovo concessionario e l'applicazione di condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore lapidei e del relativo contratto territoriale integrativo provinciale;

e) la previsione del pagamento diretto, da parte del comune, degli importi dovuti dal concessionario per l'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi, con ricorso alla cauzione prevista dall'art. 12;

f) la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comitato per lo sviluppo e la valorizzazione del distretto;

g) l'introduzione di specifiche ipotesi di decadenza della concessione e dell'autorizzazione in caso di violazioni materia di lavoro e di salute e sicurezza sul lavoro.»

Art. 3.

*Inserimento dell'art. 1-ter
nella legge provinciale sulle cave 2006*

1. Dopo l'art. 1-bis della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

«Art. 1-ter. *(Tutela della legalità nel settore estrattivo)* — 1. Quando previsto dalla normativa statale in materia, rilascio dei provvedimenti previsti da questa legge avviene previa acquisizione della documentazione antimafia. In questi casi rilascio dei provvedimenti impedito dalla sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), o di un tentativo di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 84, comma 4, del medesimo decreto.



2. disciplinare di concessione prevede, tra le disposizioni di contrasto alla corruzione, il rispetto, da parte del concessionario, dei documenti approvati dal comune concedente ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e nella pubblica amministrazione), quali codice di comportamento e il piano di prevenzione della corruzione.»

Art. 4.

Inserimento dell'art. 1-quater nella legge provinciale sulle cave 2006

1. Dopo l'art. 1-ter della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

«Art. 1-quater (*Funzioni di governo del settore minerario*) — 1. Per il perseguimento delle finalità dell'art. 1, la Provincia esercita un ruolo di governo del settore minerario, attraverso la pianificazione, l'indirizzo e il controllo delle attività estrattive, e favorisce coordinamento dei comuni, dei privati e degli altri soggetti coinvolti nell'esercizio dell'attività mineraria.

2. Nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 1 la Provincia si avvale anche della propria società strumentale Trentino sviluppo S.p.a., secondo quanto previsto da questa legge, e valorizza l'apporto dei lavoratori e delle imprese, anche attraverso riconoscimento del distretto del porfido e delle pietre trentine e l'istituzione del comitato per lo sviluppo e la valorizzazione del distretto, con funzioni di proposta e d'indirizzo dell'azione provinciale.

3. I comuni partecipano alla pianificazione e al governo del settore minerario, attuano gli indirizzi provinciali, adottano i provvedimenti amministrativi necessari per assicurare corretto esercizio delle attività di cava, secondo quanto previsto da questa legge. I comuni coordinano la loro azione anche attraverso la gestione associata delle attività di cava prevista dall'art. 9-ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

4. In applicazione del principio di leale collaborazione, i soggetti che partecipano al governo del settore minerario cooperano anche attraverso la condivisione delle informazioni e dei dati posseduti, nel rispetto della disciplina statale in materia di tutela della riservatezza, per assicurare la massima efficienza, efficacia e razionalità dell'azione di governo e di controllo delle attività estrattive.

5. Per orientare le funzioni di governo e di controllo previste dal comma 1 la Provincia assicura l'acquisizione e l'elaborazione di dati relativi all'estrazione, alla commercializzazione, all'utilizzo, alle produzioni e agli addetti alle lavorazioni nel settore minerario, secondo quanto stabilito dall'art. 7 della legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 9 (Riordino dell'attività statistica e disciplina del sistema statistico provinciale. Modificazioni della legge provinciale n. 13 del 2009, in materia di promozione di prodotti agricoli a basso impatto ambientale, e della legge provinciale sui lavori pubblici 1993).»

Art. 5.

Modificazioni dell'art. 3 della legge provinciale sulle cave 2006

1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale sulle cave 2006 è abrogata.

2. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserita la seguente:

«g-bis) per le cave di porfido, la dimensione ottimale dei lotti e i criteri obbligatori per la loro delimitazione; questi criteri assicurano l'individuazione di lotti autonomi dal punto di vista funzionale, per assicurare la corretta e razionale coltivazione del giacimento e miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza del lavoro e delle condizioni ambientali;».

Art. 6.

Modificazioni dell'art. 4 della legge provinciale sulle cave 2006

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

«1. Sulla base dei dati indicati nell'art. 1-quater, comma 5, la Giunta provinciale, sentito Consiglio delle autonomie locali, stabilisce gli obiettivi generali che s'intendono perseguire col piano cave e pubblica per sessanta giorni consecutivi nel sito istituzionale della Provincia. Nel periodo di pubblicazione i comuni e le amministrazioni separate di uso civico possono inviare proposte in sintonia con questi obiettivi. Il termine previsto da questo comma è perentorio.»


2. Il comma 2 dell'art. 4 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

«2. Entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione la Giunta provinciale, previo parere del comitato cave espresso dopo aver sentito la commissione urbanistica provinciale, approva una proposta di piano cave, che depositata per la consultazione presso la struttura provinciale competente in materia mineraria ed contestualmente pubblicata per trenta giorni consecutivi nel sito istituzionale della Provincia. Ogni comune pubblica tempestivamente nell'albo comunale la notizia dell'avvenuta pubblicazione. Chiunque può presentare osservazioni, nel periodo di pubblicazione, alla struttura provinciale competente in materia mineraria, che le trasmette tempestivamente al comune competente per territorio.»

3. Il comma 3 dell'art. 4 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

«3. Entro ulteriori trenta giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione, il comune trasmette alla struttura provinciale competente in materia mineraria e al Consiglio delle autonomie locali proprio parere sulla proposta di piano cave e sulle osservazioni ricevute; trascorso inutilmente questo termine il parere s'intende favorevole.»

4. Nel comma 4 dell'art. 4 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: «Entro novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro sessanta giorni».



5. Dopo comma 4 dell'art. 4 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

«4-bis. Il piano cave è sottoposto a valutazione ambientale strategica, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente.»

6. Nel comma 6 dell'art. 4 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: «ed inviata a tutti i comuni» sono sostituite dalle seguenti: «e resa disponibile sul sito istituzionale della Provincia».

7. Nel comma 9 dell'art. 4 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: «adottate anche su proposta» sono sostituite dalle seguenti: «adottate d'ufficio o su proposta».

8. Nel comma 10 dell'art. 4 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: «prevista dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dai commi 2, 3, 4, 4-bis, 5, 6 e 7».

9. Alla fine del comma 10 dell'art. 4 della legge provinciale sulle cave 2006 sono inserite le parole: «Se la Giunta non approva la proposta di variante nel termine previsto dal comma 2 o se si esprime negativamente sulla proposta di variante procedimento e concluso.»

10. Nel comma 10-bis dell'art. 4 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: «connessi alla georeferenziazione» sono sostituite dalle seguenti: «, anche connessi alla georeferenziazione, e per le modifiche di natura cartografica, che non comportano la modifica di aree estrattive».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 5 della legge provinciale sulle cave 2006

1. L'art. 5 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. (Coordinamento del piano cave con altri strumenti di pianificazione) — 1. Le previsioni del piano cave sono direttamente applicabili alle aree da esso individuate, a decorrere dalla data d'individuazione e fino al loro stralcio; le previsioni dei piani regolatori generali, comprese quelle approvate dopo l'individuazione delle aree da parte del piano cave, sono sospese, fatto salvo quanto previsto dal comma 2. I comuni adeguano le previsioni cartografiche dei piani regolatori generali ai contenuti del piano cave ai sensi dell'art. 44, comma 1, della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015).

2. Nelle aree individuate dal piano cave, se ciò previsto dal piano regolatore generale o dagli altri strumenti pianificazione di livello provinciale, possono comunque essere realizzate:

a) Strutture e impianti del settore produttivo secondario destinati al servizio dell'attività di lavorazione e trasformazione del materiale estratto o di terre e rocce da scavo, nonché impianti, attività e discariche destinati alla gestione di rifiuti speciali non pericolosi; la realizzazione di queste strutture e impianti subordinata all'acquisizione dei provvedimenti previsti dalle disposizioni vigenti, comprese le leggi provinciali in materia di ambiente e urbanistica; rilascio del provvedimento a carattere urba-

nistico subordinato alla preventiva acquisizione del parere vincolante della struttura provinciale competente in materia mineraria sulla compatibilità dell'intervento con lo sfruttamento del giacimento;

b) opere pubbliche, previa acquisizione del parere obbligatorio della struttura provinciale competente in materia mineraria, che fornisce indicazioni circa la significatività della diminuzione delle disponibilità estrattive a livello provinciale;

c) opere di infrastrutturazione del territorio, come definite dalla normativa urbanistica provinciale vigente, previo parere vincolante della struttura provinciale competente in materia mineraria sulla compatibilità dell'intervento con la corretta e razionale coltivazione del giacimento.»

Art. 8.

Modificazioni dell'art. 6 della legge provinciale sulle cave 2006

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale sulle cave 2006 sono inserite le parole: «Il parere del comitato cave valuta la coerenza della proposta di programma con quanto previsto dal piano cave ed vincolante per quanto riguarda la delimitazione dei lotti.»

2. Il comma 4 dell'art. 6 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

«4. Il programma di attuazione ha una durata massima di diciotto anni ed aggiornato con la procedura prevista per l'approvazione. In caso di aggiornamenti del piano cave o di varianti o modifiche d'ufficio con procedura semplificata del piano cave, che interessano territorio del comune, il comune aggiorna il programma di attuazione. Il programma di attuazione può essere eccezionalmente prorogato con le modalità previste per l'approvazione, per il periodo necessario all'adozione del provvedimento di rinnovo.»

3. Dopo il comma 4 dell'art. 6 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:


«4-bis. A seguito della definizione o della modifica dei criteri obbligatori previsti dall'art. 3, comma 1, lettera g-bis), il comune delimita i nuovi lotti, ai sensi del comma 4, entro il termine perentorio di sei mesi dalla definizione o dalla modifica dei medesimi criteri. La delimitazione dei nuovi lotti non incide sull'esercizio delle concessioni già rilasciate alla data di approvazione o di aggiornamento del programma di attuazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 34-quinquies.»

Art. 9.

Modificazioni dell'art. 8 della legge provinciale sulle cave 2006

1. Nel comma 4 dell'art. 8 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: «delle determinazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei provvedimenti».

2. Nel comma 5 dell'art. 8 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: «, a garanzia del rispetto dell'autorizzazione,» sono soppresse.



3. Nel comma 5 dell'art. 8 della legge provinciale sulle cave 2006, dopo le parole: «prima del rilascio dell'autorizzazione» sono inserite le seguenti: «, a garanzia della corretta esecuzione del progetto e della sistemazione finale dell'area; anche per quanto riguarda l'esecuzione delle opere necessarie all'eventuale messa in sicurezza, in caso di cessazione anticipata della concessione o dell'autorizzazione».

4. Nel comma 8 dell'art. 8 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: «copia dell'autorizzazione, corredata dal progetto e dal disciplinare,» sono sostituite dalle seguenti: «copia, dell'autorizzazione e del disciplinare».

Art. 10.

Modificazioni dell'art. 9 della legge provinciale sulle cave 2006

1. Nel comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: «delle determinazioni, se dovute, della commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «dei provvedimenti, se dovuti, della sottocommissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio».

2. Il comma 2 dell'art. 9 della legge provinciale sulle cave 2006 sostituito dal seguente:

«2. Nei successivi sessanta giorni la sottocommissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio, il comitato tecnico forestale o la struttura provinciale competente in materia forestale effettuano l'esame e le valutazioni istruttorie pertinenti; in deroga alle disposizioni vigenti i relativi provvedimenti sono resi al comitato cave.»

3. Il comma 3 dell'art. 9 della legge provinciale sulle cave 2006 è abrogato.

4. Nel comma 5 dell'art. 9 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: «Le determinazioni in materia di tutela paesaggistico-ambientale e di vincolo idrogeologico, espresse ai sensi del comma 1, tengono luogo dei provvedimenti e degli atti previsti dalle leggi vigenti nelle corrispondenti materie.» sono soppresse.

5. Nel comma 5 dell'art. 9 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: «Tali determinazioni, se sono negative o esprimono prescrizioni, sono vincolanti ai fini dell'espressione del parere del comitato cave. Se nella seduta del comitato cave c'è motivato dissenso rispetto a prescrizioni contenute in queste determinazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I provvedimenti previsti dal comma 1, se sono negativi o esprimono prescrizioni, sono vincolanti ai fini dell'espressione del parere del comitato cave. Se nella seduta del comitato cave c'è motivato dissenso rispetto a prescrizioni contenute in questi provvedimenti».

6. Alla fine del comma 5 dell'art. 9 della legge provinciale sulle cave 2006 sono inserite le parole: «Fino alla decisione della Giunta provinciale il termine del procedimento è sospeso.»

Art. 11.

Modificazione dell'art. 11 della legge provinciale sulle cave 2006

1. Nel comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: «relativo all'intero volume o a una sua porzione» sono soppresse.

Art. 12.

Inserimento dell'art. 11-bis nella legge provinciale sulle cave 2006

1. Dopo l'art. 11 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. (Oggetto della concessione e contenuti del disciplinare) — 1. Il concessionario dell'attività di cava responsabile dello svolgimento dell'attività di coltivazione e di lavorazione dei materiali di cava, secondo quanto previsto dal disciplinare di concessione.

2. La durata della concessione commisurata al volume del materiale da estrarre e agli investimenti necessari e, ferma restando la disciplina in materia di valutazione dell'impatto ambientale, indipendente dalla residua durata del programma di attuazione comunale. La durata della concessione non può superare i diciotto anni, comprensivi dell'eventuale periodo di rinnovo previsto dal bando di gara. La concessione non è prorogabile.

3. Il disciplinare di concessione regola i rapporti tra il concessionario e concedente e, in particolare, gli aspetti economici, tra cui la determinazione del canone e l'ammontare delle cauzioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 5, e quelli relativi alle modalità di svolgimento dell'attività.

4. Per le cave di porfido disciplinare di concessione prevede necessariamente:


a) il divieto di trasferimento della proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale tout-venant, l'obbligo di lavorazione di questo materiale con ricorso a propri dipendenti e divieto di trasferire la proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale di scarto risultante dall'attività di cernita a soggetti che si occupano di seconde lavorazioni del materiale;

b) il divieto di trasferimento della proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale semilavorato derivante dalla prima lavorazione che necessita di una seconda fase di lavorazione per la produzione di prodotti quali cubetti, binderi e piastrelle, di seguito denominato materiale grezzo, e l'obbligo di esecuzione di questa seconda fase di lavorazione con ricorso a propri dipendenti, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c);

c) la possibilità di trasferire la proprietà, a qualsiasi titolo, o di lavorare senza ricorso ai propri dipendenti, di una percentuale di materiale grezzo complessivamente non superiore al 20 per cento del totale, calcolato su base annua;

d) gli obblighi e le modalità di comunicazione del concessionario al comune concedente relativi ai materiali estratti e all'utilizzo di questi materiali;

e) quando il concessionario trasferisce la proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale grezzo, secondo quanto previsto dalla lettera c), l'obbligo e le modalità di comunica-



zione al comune concedente, prima del trasferimento del materiale, delle quantità di materiale di cui si trasferisce la proprietà e il nominativo del destinatario del materiale;

f) quando il concessionario lavora il materiale grezzo senza ricorso ai propri dipendenti, secondo quanto previsto dalla lettera c), l'obbligo e le modalità di comunicazione al comune concedente, prima dell'inizio della lavorazione, del nominativo dell'incaricato della lavorazione e della quantità di materiale affidato per la lavorazione;

g) l'obbligo di quantificare i materiali e i prodotti, anche differenziati per tipologia, risultanti dall'attività estrattiva, con ricorso a sistemi, individuati sentiti i comuni e le associazioni di categoria, idonei a determinare il peso degli stessi, e di comunicare al comune i relativi dati.

5. La Giunta provinciale, con propria deliberazione:

a) approva un disciplinare tipo, anche differenziato in ragione delle sostanze minerali oggetto di estrazione;

b) specifica contenuti previsti dal comma 4 e formula le parti del disciplinare relative a tali contenuti.

6. Le parti del disciplinare formulate ai sensi del comma 5, lettera b), non possono essere integrate né modificate dai comuni concedenti.»

Art. 13.

Modificazioni dell'art. 12 della legge provinciale sulle cave 2006

1. Nel comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: «asta pubblica o licitazione privata, anche per singole fasi,» sono sostituite dalle seguenti: «procedura a evidenza pubblica».

2. Alla fine del comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale sulle cave 2006 sono inserite le parole: «, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11-bis, salvo i casi relativi alle aree di risulta, che possono essere concesse a terzi secondo quanto previsto dai commi 5 e 5-bis di quest'articolo».

3. Il comma 2 dell'art. 12 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

«2. La gara effettuata sulla base di un bando a cui sono allegati il progetto di coltivazione e il disciplinare approvati ai sensi dell'art. 11, comma 3.»

4. Dopo il comma 2 dell'art. 12 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

«2-bis. Il comune vieta la partecipazione alla gara a concorrenti che nel triennio precedente termine di presentazione dell'offerta sono decaduti da concessioni di cui erano titolari in ragione delle violazioni commesse.»

5. comma 3 dell'art. 12 della legge provinciale sulle cave 2006 sostituito dal seguente:

«3. Il prezzo unitario a base d'asta riferito al metro cubo di materiale da estrarre canone annuo di concessione è determinato dal prezzo unitario di aggiudicazione applicato al volume di materiale estratto nell'anno. Il canone annuo minimo, risultante dal prezzo unitario offerto per la quantità minima di volume di materiale da estrarre nell'anno individuata dal progetto di coltivazione, è dovuto anche quando la quantità estratta è inferiore a quella minima.»

6. Dopo il comma 4 dell'art. 12 della legge provinciale sulle cave 2006 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. bando di gara prevede, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato dal concessionario uscente o dei lavoratori svantaggiati, quali i disoccupati di lungo periodo del settore.

4-ter. Il bando prevede l'obbligo, per il concessionario, di presentare una fideiussione per il pagamento diretto, da parte del comune, degli importi dovuti dal concessionario in adempimento degli obblighi retributivi e contributivi. L'importo della fideiussione tale da consentire il pagamento di due mensilità per ciascuno dei dipendenti del concessionario, come individuati dal piano sull'occupazione presentato in sede di offerta. Con deliberazione della Giunta provinciale può essere definito ogni ulteriore aspetto necessario all'attuazione di questo comma.»

7. Nel comma 6 dell'art. 12 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: «Qualora l'elaborazione» sono sostituite dalle seguenti: rispetto di quanto previsto da questa legge, in relazione ad attività di cava che si svolgono in sotterraneo, secondo quanto previsto dal piano cave, se l'elaborazione».

8. Il comma 8 dell'art. 12 della legge provinciale sulle cave 2006 è abrogato.

Art. 14.

Inserimento dell'art. 12.1 nella legge provinciale sulle cave 2006

1. Dopo l'art. 12. della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

«Art. 12.1. (*Individuazione del concessionario per le cave di porfido e bando tipo*) — 1. Per le cave di porfido la concessione aggiudicata, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. L'offerta valutata con riferimento agli aspetti qualitativi, ambientali e sociali connessi all'oggetto della concessione. Tra gli elementi di valutazione dell'offerta sono considerati almeno seguenti:

a) il pregio tecnico e le caratteristiche del materiale ottenuto o possesso di marchi aventi le caratteristiche previste dall'art. 23-bis, comma 1;

b) il possesso di marchi di qualità del prodotto con caratteristiche diverse da quelle previste dall'art. 23-bis, comma 1;


c) l'impegno dell'offerente a effettuare lavorazioni ulteriori alla seconda che richiedono elevata specializzazione;

d) il ricorso a processi di abbattimento della roccia, anche innovativi, che garantiscano un'elevata resa della cava correlata a una bassa produzione di scarti;

e) il possesso di certificazioni etiche o ambientali;

f) la riduzione dell'impatto ambientale nel processo di lavorazione;

g) le caratteristiche del piano sull'occupazione che l'offerente impegna a rispettare;»



h) le dotazioni, ulteriori rispetto a quelle obbligatorie, volte a garantire un ambiente di lavoro sicuro, salubre e confortevole.

2. Il comune può inserire tra gli elementi di valutazione dell'offerta la presenza dell'impresa all'interno del comparto e l'esperienza degli occupati che saranno impiegati nella lavorazione, quando tali requisiti incidono sulla qualità dell'offerta.

3. Per le cave di porfido la Giunta provinciale, con propria deliberazione:

a) stabilisce il peso da attribuire al prezzo e agli elementi previsti dal comma 1, anche attraverso l'individuazione di punteggi minimi e massimi;

b) individua le caratteristiche del piano sull'occupazione previsto dal comma 1, lettera g);

c) determina i criteri per il calcolo del prezzo unitario a base d'asta;

d) determina le modalità per il calcolo della quantità minima di volume da estrarre prevista dal progetto di coltivazione ai sensi dell'art. 12, comma 3;

e) specifica il contenuto della clausola sociale prevista dall'art. 12, comma 4-bis.

4. Al personale impiegato nelle attività oggetto di concessione di cave di porfido sono applicate condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore lapidei e del relativo contratto territoriale integrativo provinciale.

5. La Giunta provinciale approva un bando tipo per l'affidamento della concessione delle cave di porfido. I comuni concedenti non possono integrare né modificare le parti del bando tipo che riguardano i contenuti previsti dal comma 3, lettere a), b), c), d) ed e).»

Art. 15.

Inserimento dell'art. 12.2 nella legge provinciale sulle cave 2006

1. Dopo l'art. 12.1 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

«Art. 12.2. (*Individuazione del concessionario per le cave di materiali diversi dal porfido*) — 1. Per le cave di materiali diversi dal porfido la concessione aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. L'offerta è valutata con riferimento agli aspetti qualitativi, ambientali e sociali connessi all'oggetto della concessione. Tra gli elementi di valutazione dell'offerta sono sempre considerate le caratteristiche del piano sull'occupazione che l'offerente si impegna a rispettare e il possesso di certificazioni etiche e ambientali.

2. Il comune concedente può richiedere, tra i requisiti di partecipazione alla procedura a evidenza pubblica, che il concorrente sia in possesso di sistemi di gestione aziendale certificati o che abbia particolari competenze specialistiche nelle attività di estrazione e scavo dei materiali oggetto della concessione.»

Art. 16.

Inserimento dell'art. 12.3 nella legge provinciale sulle cave 2006

1. Dopo l'art. 12.2 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

«Art. 12.3. (*Valorizzazione della filiera con ricorso a forme di aggregazione tra imprenditori e a modelli di integrazione nella filiera di imprese artigiane qualificate*)

— 1. Per le cave di porfido, la Giunta provinciale, con propria deliberazione adottata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, può individuare le modalità di applicazione di questa legge, quando il concessionario è un consorzio o un diverso soggetto formato da più imprese, quando il concessionario conclude con altre imprese un contratto per l'esecuzione unitaria di una o attività oggetto di concessione o quando un concessionario cede materiale grezzo a un altro soggetto titolare di concessione ai sensi di questa legge.

2. Per le cave di porfido, ai fini dello sviluppo integrato delle filiere produttive previsto dall'art. 1, la Giunta provinciale, con propria deliberazione adottata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, può consentire un incremento della percentuale prevista dall'art. 11-bis, comma 4, lettera c), quando il concessionario trasferisce la parte di materiale che eccede il 20 per cento a imprese dotate di un marchio di qualità con le caratteristiche previste dall'art. 23-bis, che effettuano lavorazioni richiedenti elevata specializzazione.

3. Le deliberazioni previste da quest'articolo prevedono, se necessario, le modalità di applicazione degli obblighi e dei divieti previsti da questa legge e delle ipotesi di decadenza, e possono escludere l'applicazione di alcune disposizioni di questa legge, fermo restando il rispetto delle sue finalità.»


Art. 17.

Integrazioni dell'art. 13 della legge provinciale sulle cave 2006

1. Nel comma 1 dell'art. 13 della legge provinciale sulle cave 2006, dopo le parole: «oltre a quanto previsto da questa legge» sono inserite le seguenti: «per le cave di proprietà del comune».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 13 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

«2-bis. Quando il bene su cui insiste la cava è gravato da uso civico e l'amministrazione separata di uso civico è costituita, l'amministrazione separata di uso civico partecipa alle funzioni di pianificazione e, salvo diverso accordo con il comune competente per territorio, esercita le funzioni che il comune esercita quando rilascia la concessione sui beni propri. Ai fini di assicurare il coordinamento tra le disposizioni di questa legge e quelle della legge provinciale sugli usi civici 2005, questo comma si applica a decorrere dalla data individuata dal regolamento di esecuzione di questa legge, comunque non successiva a sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo, che specifica le funzioni svolte dalle am-



ministrazioni separate di uso civico, anche in deroga a quanto previsto dal comma 2. Il regolamento valorizza le forme di collaborazione tra amministrazioni separate di uso civico, comuni e Provincia e disciplina, in particolare, l'individuazione del concessionario, il rilascio delle concessioni, il regime dei controlli e delle decadenze. Il regolamento è approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali e sentita l'associazione più rappresentativa delle amministrazioni separate di uso civico a livello provinciale. Fino alla data individuata dal regolamento continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti.»

Art. 18.

Modificazioni dell'art. 14 della legge provinciale sulle cave 2006

1. Nel comma 1 dell'art. 14 della legge provinciale sulle cave 2006, dopo le parole: «del materiale ivi estratto» sono inserite le seguenti: «, funzionalmente collegati all'attività: di estrazione o di lavorazione autorizzata o concessa».

2. Nel comma 1 dell'art. 14 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: «sono escluse le strutture o gli impianti destinati alla trasformazione del materiale medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «sono escluse e sono autorizzate ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a), le strutture o gli impianti destinati alla trasformazione del materiale medesimo».

Art. 19.

Modificazioni dell'art. 15 della legge provinciale sulle cave 2006

1. Nel comma 2 dell'art. 15 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: «dal regolamento previsto dall'art. 38» sono sostituite dalle seguenti: «dal regolamento di esecuzione di questa legge».

2. Nel comma 3 dell'art. 15 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: «Il regolamento previsto dall'art. 38» sono sostituite dalle seguenti: «Il regolamento di esecuzione di questa legge».

Art. 20.

Modificazioni dell'art. 16-bis della legge provinciale sulle cave 2006

1. La rubrica dell'art. 16-bis della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituita dalla seguente: «Coordinamento con la valutazione dell'impatto ambientale e con l'autorizzazione unica territoriale».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 16-bis della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

«1-bis: Fatta eccezione per gli interventi previsti dall'art. 5 non si applica la disciplina provinciale in materia di autorizzazione unica territoriale relativamente ai provvedimenti diversi dalle autorizzazioni e comunicazioni in materia di ambiente individuate dall'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo

2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).»

Art. 21.

Modificazioni dell'art. 19 della legge provinciale sulle cave 2006

1. Nel comma 1 dell'art. 19 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: «il comune assegna» sono sostituite dalle seguenti: «e la mancata coltivazione compromette la coltivazione delle aree limitrofe, il comune avoca il giacimento assegnando».

2. Il comma 4 dell'art. 19 della legge provinciale sulle cave 2006 sostituito dal seguente:

«4. Non appena incassate le somme necessarie, attraverso la riscossione dei canoni, il comune corrisponde al proprietario dell'area soprastante giacimento avocato valore degli impianti e del materiale estratto disponibile presso la cava. In seguito il comune riconosce annualmente al proprietario dell'area soprastante giacimento avocato il 60 per cento del canone annuo incassato.»

Art. 22.

Modificazioni dell'art. 21 della legge provinciale sulle cave 2006

Nel comma 2 dell'art. 21 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: «Contro le determinazioni in materia di tutela paesaggistico-ambientale e di vincolo idrogeologico rese» sono sostituite dalle seguenti: «Contro i provvedimenti in materia di tutela paesaggistico-ambientale e di vincolo idrogeologico resi».


2. Nel comma 2 dell'art. 21 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: «comprendente le determinazioni di cui all'art. 9. La Giunta provinciale si pronuncia sul ricorso previa acquisizione dei pareri previsti dall'art. 101 della legge provinciale n. 22 del 1991 e dall'art. 32, secondo comma, della legge provinciale n. 48 del 1978.» sono sostituite dalle seguenti: «comprendente i provvedimenti previsti dall'art. 9. La Giunta provinciale si pronuncia sul ricorso contro i provvedimenti in materia di tutela paesaggistico-ambientale previa acquisizione del parere previsto dall'art. 70, comma 4, della legge provinciale per il governo del territorio 2015.»

Art. 23.

Sostituzione dell'art. 23 della legge provinciale sulle cave 2006

1. L'art. 23 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. (*Evoluzione competitiva del sistema produttivo locale*) — 1. Anche attraverso riconoscimento del distretto del porfido e delle pietre trentine, quale realtà territoriale interessata dalle attività di estrazione e lavorazione



del porfido, la Provincia promuove l'evoluzione competitiva del sistema produttivo locale che ha per oggetto la coltivazione, la lavorazione e la commercializzazione del porfido e delle pietre trentine, nonché la prestazione di servizi a supporto dei processi innovativi delle imprese operanti in ambito provinciale.

2. Per i fini del comma 1 la Provincia, anche su proposta del comitato per lo sviluppo e la valorizzazione del distretto, attraverso Trentino sviluppo s.p.a.:

a) individua misure per favorire la collaborazione fra le imprese del distretto e la creazione di reti d'impresa;

b) realizza studi e progetti volti a incrementare valore aggiunto del prodotto e a migliorare l'immagine del settore, anche per stimolare l'istituzione di marchi di qualità da parte delle imprese operanti nel settore estrattivo;

c) nel rispetto dei principi sulla libertà di concorrenza e di mercato, studia e individua strumenti e modalità d'intervento in grado di incentivare l'utilizzo locale del porfido e delle pietre trentine quali elementi lapidei caratteristici del completamento stradale, di arredo e adorno di spazi ed edifici pubblici, nel rispetto della tradizione locale;

d) effettua studi e progetti di ricerca volti al miglioramento delle tipologie estrattive e delle condizioni di lavoro;

e) promuove l'istituzione di un indirizzo scolastico professionale per la lavorazione e coltivazione della pietra;

f) fornisce indirizzi in merito all'individuazione della dimensione ottimale del lotto di cava;

g) promuove iniziative di studio, di formazione e di sensibilizzazione per l'utilizzo di nuove tecnologie volte alla riduzione dell'impatto ambientale e dei rischi per la salute, per l'utilizzo di sistemi alternativi di movimentazione del prodotto, per la rilocalizzazione delle attività di seconda e terza lavorazione al di fuori delle aree estrattive;

h) promuove iniziative di studio e di ricerca volte a individuare sistemi per la quantificazione dei materiali e dei prodotti ai sensi dell'art. 11-bis, comma 4, lettera g), e per la trasmissione dei dati, che riducano gli oneri organizzativi a carico dei concessionari, con il coinvolgimento dei comuni e delle associazioni di categoria;

i) promuove procedure volontarie e accordi volti a garantire la correttezza e l'efficacia dei rapporti fra le imprese del distretto, con particolare riferimento all'attività di seconda lavorazione;

j) raccoglie dati sulla coltivazione, sulla lavorazione e sulla commercializzazione del porfido e della pietra trentina, con il coordinamento della struttura provinciale competente in materia statistica;

k) favorisce sinergie tra i diversi settori, compresi quelli agricolo, turistico e del legno, con politiche di marketing condivise;

l) promuove la valorizzazione del fattore imprenditoriale e consolidamento dei livelli occupazionali e delle altre risorse umane del distretto, attraverso attività di istruzione e di formazione mirata; promuove inoltre un riordino delle politiche territoriali, miglioramento delle condizioni ambientali del distretto e delle condizioni di sicurezza sul lavoro e della qualità della vita;

m) organizza corsi di formazione per addetti nel settore del porfido.

3. È fatta salva, per la Provincia, la facoltà di promuovere specifici accordi di programma per i progetti di particolare importanza, anche con riferimento a progetti di collaborazione interprovinciali, interregionali e transfrontalieri.»

Art. 24.

Inserimento dell'art. 23-bis nella legge provinciale sulle cave 2006

1. Dopo l'art. 23 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

«Art. 23-bis. (Marchi qualità) — 1. La Provincia riconosce e promuove, anche attraverso l'attività di Trentino sviluppo s.p.a., l'istituzione di marchi di qualità del porfido e delle pietre trentine che valutino contestualmente aspetti qualitativi, ambientali ed etici del processo produttivo e del prodotto.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale, adottata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti i requisiti dei marchi previsti dal comma 1, quali, per esempio, rispetto di standard di qualità dei processi produttivi e gestionali e del prodotto, possesso di certificazioni in materia ambientale, di sicurezza ed etiche o degli elementi valutati per il rilascio di queste certificazioni.

3. Il possesso di un marchio con le caratteristiche previste dal comma 1 può essere incluso tra gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente vantaggiosa ai sensi della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, in materia di appalti e di concessioni di lavori, servizi e forniture, nelle procedure per la realizzazione di lavori pubblici cui previsto l'utilizzo del porfido o della: pietra trentina.»


Art. 25.

Sostituzione dell'art. 24 della legge provinciale sulle cave 2006

1. L'art. 24 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 24. (Comitato per lo sviluppo e la valorizzazione del distretto) — 1. Il comitato per lo sviluppo e la valorizzazione del distretto è costituito presso Trentino sviluppo s.p.a. Fanno parte del comitato un rappresentante della Provincia, uno o più rappresentanti dei comuni interessati da cave di porfido e di pietra trentina, designati dal Consiglio delle autonomie locali, rappresentanti delle associazioni di categoria del settore estrattivo più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, delle associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale e territoriale nel settore estrattivo e di Trentino sviluppo s.p.a.

2. La Giunta provinciale, nomina comitato con propria deliberazione per la durata della legislatura e ne assegna la presidenza a uno dei componenti individuati nel comma 1 o a un ulteriore componente, individuato al di fuori di questi soggetti.



3. Il comitato, in armonia e coerenza con le linee di politica economica e industriale della Provincia, svolge i seguenti compiti:

a) individua indirizzi e criteri per promuovere le fiere della pietra trentina di qualità;

b) formula proposte di linee strategiche da perseguire per l'evoluzione competitiva del distretto, anche ai fini della caratterizzazione del territorio trentino mediante l'utilizzo della pietra locale nella viabilità e nell'arredo urbano;

c) individua misure di semplificazione e innovazione amministrativa ritenute necessarie per migliorare la competitività del distretto;

d) individua e formula proposte per una maggiore tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per miglioramento della qualità del lavoro all'interno del processo produttivo, in particolare tramite la formazione continua e la riqualificazione delle professionalità.

4. Il comitato si riunisce periodicamente e definisce in via autonoma le regole organizzative e procedurali della sua attività. Per la partecipazione al comitato non spettano compensi né rimborsi spese.»

Art. 26.

Inserimento dell'art. 24-bis nella legge provinciale sulle cave 2006

1. Dopo l'art. 24 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

«Art. 24-bis. (Registro delle imprese) 1. La Provincia istituisce il registro delle imprese che aderiscono al distretto e che sono in possesso di un marchio di qualità avente le caratteristiche previste dall'art. 23-bis. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti gli eventuali ulteriori requisiti per l'iscrizione al registro, le modalità di verifica dei requisiti e gli altri aspetti necessari alla tenuta dell'elenco.»

Art. 27.

Modificazioni dell'art. 26 della legge provinciale sulle cave 2006

1. Nel comma 1 dell'art. 26 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: «il coordinamento del distretto del porfido e i comuni delle realtà estrattive,» sono soppresse.

2. Alla fine del comma 1 dell'art. 26 della legge provinciale sulle cave 2006 sono inserite le parole: «nonché per i lavoratori espulsi dal settore».

Art. 28.

Sostituzione dell'art. 27 della legge provinciale sulle cave 2006

1. L'art. 27 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 27. (Vigilanza e controllo sull'attività di cava) —
1. La struttura provinciale competente materia mineraria, anche avvalendosi di altre strutture provinciali o comuna-

li, svolge le funzioni relative al controllo sull'attività di cava, per quanto riguarda le norme di polizia mineraria; al controllo sul rispetto delle norme riguardanti la salute e sicurezza del lavoro, per quanto di sua competenza; alla verifica del rispetto dei progetti di coltivazione, di ricerca e delle norme tecniche contenute nei disciplinari di autorizzazione e di concessione, per gli aspetti esclusivamente minerari.

2. Per profili diversi da quelli contemplati nel comma 1 la vigilanza svolta, secondo i rispettivi ambiti di competenza, dalle strutture provinciali competenti in materia di ambiente, di lavoro e, per i profili attinenti alla sicurezza e all'igiene del lavoro, dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

3. Il comune sul cui territorio insiste la cava verifica rispetto dell'autorizzazione o della concessione e dei relativi disciplinari, con riferimento agli aspetti amministrativi; inoltre verifica le comunicazioni previste dall'art. 11-bis, comma 4, lettere d), e), f) e g), anche mediante controlli a campione. Il comune segnala le eventuali irregolarità o violazioni alle competenti strutture provinciali, ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo nei casi previsti dall'art. 28-bis.

4. Il comune trasmette tempestivamente alla Provincia o le mette a disposizione, su richiesta, le comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 11-bis, comma 4, lettere d), e), f) e g).

5. La struttura provinciale competente in materia mineraria segnala al comune violazioni riscontrate entro cinque giorni. La struttura provinciale competente in materia mineraria e le altre strutture provinciali o comunali adottano i provvedimenti di propria competenza. La struttura o l'ente che ha adottato provvedimento lo comunica entro quindici giorni alle altre strutture provinciali o comunali interessate.

6. Oltre a quanto previsto dal comma 3, il Comune può disporre controlli e verifiche segnalando le eventuali irregolarità dell'attività di coltivazione alle competenti strutture provinciali per l'adozione dei provvedimenti di loro competenza.»


Art. 29.

Inserimento dell'art. 27-bis nella legge provinciale sulle cave 2006

1. Dopo l'art. 27 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

«Art. 27-bis. (Verifiche retributive e contributive) —
1. La struttura provinciale competente in materia di lavoro verifica l'effettiva corresponsione retribuzioni ai lavoratori dipendenti dei titolari di autorizzazioni o concessioni, secondo quanto previsto dall'art. 27-ter.

2. I comuni verificano periodicamente la regolarità contributiva dei titolari di autorizzazioni o concessioni mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).»



Art. 30.

*Inserimento dell'art. 27-ter
nella legge provinciale sulle cave 2006*

1. Dopo l'art. 27-bis della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

«Art. 27-ter. (Modalità di esercizio dell'attività di vigilanza e controllo) 1. Per valutare contestualmente i profili attinenti alla salute, alla sicurezza, alla tutela dell'ambiente e del lavoro e al rispetto dell'autorizzazione o della concessione e dei relativi disciplinari, le strutture provinciali competenti in materia di vigilanza e controllo ai sensi degli articoli 27 e 27-bis e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari operano in modo coordinato o congiunto, quando ciò è compatibile con la natura dei controlli. A tal fine la Giunta provinciale approva, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, una deliberazione recante gli indirizzi relativi alle modalità e ai criteri di svolgimento dei controlli. Sulla base di questa deliberazione, la Giunta provinciale approva annualmente un programma dei controlli delle attività ricerca, di coltivazione e di lavorazione dei materiali di cava, tenuto conto degli esiti dei controlli svolti negli anni precedenti e dei dati raccolti ed elaborati ai sensi dell'art. 1-*quater*, comma 5.

2. Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate nel rispetto delle direttive adottate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 4 (Razionalizzazione e semplificazione dei controlli sulle imprese) della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10, e delle vigenti norme di settore, e in raccordo con le attività svolte dalla cabina di regia istituita ai sensi dell'art. 7 (Sistema integrato provinciale della vigilanza territoriale ed ambientale) della legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4.»

Art. 31.

*Sostituzione dell'art. 28
della legge provinciale sulle cave 2006*

1. L'art. 28 della legge provinciale sulle cave 2006 sostituito dal seguente:

«Art. 28. (Decadenza e revoca dell'autorizzazione o della concessione) — 1. Il comune può dichiarare la decadenza della concessione o dell'autorizzazione quando è venuto meno rapporto di fiducia tra il comune e il concessionario o il soggetto autorizzato, a causa della condotta del concessionario o del soggetto autorizzato, del numero di sanzioni applicate o di violazioni accertate o della gravità delle stesse procedimento avviato mediante comunicazione al titolare della concessione o dell'autorizzazione e concluso entro sessanta giorni.

2. Il comune dichiara la decadenza della concessione nelle seguenti ipotesi:

a) per le cave di porfido, quando c'è stata, per la terza volta, una violazione del divieto di trasferimento della proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale tout-venant o dell'obbligo di lavorazione di questo materiale con ricorso a propri dipendenti, o una violazione del divieto di trasferire la proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale di scarto risultante dall'attività di cernita a soggetti che

si occupano di seconde lavorazioni del materiale; ai fini della decadenza si sommano le violazioni delle fattispecie indicate da questa lettera;

b) per le cave di porfido, quando, per la terza volta, il concessionario ha trasferito la proprietà, a qualsiasi titolo, o ha lavorato senza ricorso ai propri dipendenti una percentuale di materiale grezzo complessivamente superiore alla percentuale prevista da questa legge, calcolata su base annua; ai fini della decadenza si sommano le violazioni delle fattispecie indicate da questa lettera;

c) per le cave di porfido, quando, per il terzo anno consecutivo, il concessionario ha estratto una quantità annua di materiale inferiore al 40 per cento di quella minima indicata nel progetto di coltivazione; la decadenza non è dichiarata quando il concessionario è stato motivatamente autorizzato dalla Giunta provinciale a estrarre una quantità inferiore al 40 per cento di quella minima;

d) per le cave di porfido, quando c'è stata, per la terza volta, una violazione del medesimo obbligo di comunicazione tra quelli previsti dall'art. 11-bis, comma 4, lettere d), e), f) e g), anche quando le prime due violazioni non hanno comportato l'applicazione della sanzione secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lettera c);

e) quando c'è stata, per la terza volta nell'arco di sei anni, una violazione di previsioni del progetto di coltivazione, se la violazione comporta grave pregiudizio per la razionale coltivazione dei giacimenti o comporta l'escavazione fuori progetto per un volume superiore a 8.000 metri cubi; il provvedimento di decadenza rimane sospeso in caso di impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione fino all'esito del giudizio definitivo;

f) nel caso di utilizzo di uno o più lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; il provvedimento di decadenza rimane sospeso in caso di impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione fino all'esito del giudizio definitivo;


g) nel caso di gravi e reiterate violazioni delle norme di legge o contratti di lavoro collettivi nazionali o provinciali, comprese quelle riguardanti gli obblighi retributivi o gli obblighi contributivi;

h) in caso di gravi e reiterate violazioni di norme in materia di tutela e sicurezza del lavoro o in seguito all'adozione del secondo provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale per violazioni delle norme in materia di tutela e sicurezza del lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); il provvedimento di decadenza rimane sospeso in caso di impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione fino all'esito del giudizio definitivo;

i) per mancata trasmissione, nei termini prescritti, della documentazione necessaria alle verifiche previste dall'art. 27-bis;

j) per mancato inizio dell'attività estrattiva entro nove mesi dal termine di decorrenza della concessione indicato nel disciplinare;

k) per mancato versamento del canone annuale o del contributo per l'esercizio dell'attività di cava;



l) per mancato rispetto del piano sull'occupazione, perdita del marchio o della certificazione per il secondo anno consecutivo, quando questi elementi sono stati oggetto di valutazione nella gara.

3. Fermo restando il regime sanzionatorio previsto dall'art. 29, il comune dichiara la decadenza dell'autorizzazione nelle seguenti ipotesi:

a) per le cave di porfido, quand'è violato per la terza volta l'art. 7, comma 3;

b) quando si verifica una delle ipotesi previste dal comma 2, lettere e), f), g), h), i) e, limitatamente al contributo per l'esercizio dell'attività di cava, lettera k).

4. Nelle ipotesi previste dal comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e l), e dal comma 3, lettera a), il procedimento di decadenza è avviato mediante comunicazione al titolare della concessione o dell'autorizzazione e concluso entro centoventi giorni. Nelle ipotesi previste dal comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), h), limitatamente all'ipotesi relativa alla sospensione dell'attività imprenditoriale, e l), il termine è perentorio.

5. Nelle ipotesi previste dal comma 2, lettere i), j) e k), il comune diffida il titolare della concessione o dell'autorizzazione ad adempiere, anche tramite pagamento a rate, nel termine massimo di novanta giorni, prorogabile una volta per gravi e obiettive ragioni. Decorso inutilmente il termine per l'adempimento il comune dichiara la decadenza entro il termine perentorio trenta giorni.

6. Ai fini della decadenza si computano unicamente le violazioni che possono essere imputate al concessionario ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

7. L'autorizzazione o la concessione possono essere revocate dal comune nei casi previsti dall'ordinamento e, in particolare, quando la prosecuzione dell'attività di cava, alternativamente:

a) può pregiudicare la stabilità del suolo;

b) può costituire pericolo per la salute e la sicurezza;

c) può costituire pregiudizio per i beni di rilevante interesse storico-artistico;

d) può causare gravi danni ambientali.

8. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al titolare dell'autorizzazione o della concessione, per garantire la sua partecipazione al procedimento amministrativo. Il termine per la conclusione del procedimento è di centottanta giorni.

9. Prima dell'adozione del provvedimento di decadenza o di revoca, il comune comunica al concessionario i motivi che giustificano l'adozione del provvedimento e assegna al concessionario un termine, non superiore a trenta giorni, per presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Il termine per la conclusione del procedimento sospeso fino alla trasmissione delle osservazioni o, in caso di mancata presentazione, fino alla scadenza del termine assegnato.

10. Le comunicazioni e le diffide previste da quest'articolo sono trasmesse alla struttura provinciale competente in materia mineraria. I provvedimenti di decadenza e di revoca sono notificati dal comune al titolare dell'au-

torizzazione o della concessione e comunicati alle strutture provinciali competenti in materia mineraria, forestale, urbanistica e di tutela paesaggistico-ambientale e di lavoro.

11. Il comune può, anche su proposta della Provincia, sospendere l'esercizio dell'attività di cava nel corso svolgimento dei procedimenti di decadenza o di revoca, per gravi ragioni e per tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'istruttoria o per evitare il verificarsi di danni gravi e irreparabili.»

Art. 32.

Inserimento dell'art. 28-bis nella legge provinciale sulle cave 2006

1. Dopo l'art. 28 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

«Art. 28-bis. (Potere sostitutivo) — 1. La Provincia esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'ordinamento degli enti locali, previa diffida al comune ad adempiere in un termine perentorio non superiore a quarantacinque giorni, nei seguenti casi:

a) mancato aggiornamento del programma di attuazione nei termini previsti dall'art. 6 per la determinazione dei lotti;

b) mancato rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 28;

c) mancato aggiornamento delle concessioni nel termine previsto dall'art. 33, comma 5;

d) mancata modifica dei disciplinari nel termine previsto dall'art. 34-bis, comma 5.»

Art. 33.

Sostituzione dell'art. 29 della legge provinciale sulle cave 2006


1. L'art. 29 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 29. (Sanzioni e provvedimenti di sospensione dei lavori) — 1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, e ferme restando le altre sanzioni previste dalla normativa vigente, per le violazioni di questa legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da 1.000 a 6.000 euro per chi intraprende attività di coltivazione di cave o di realizzazione di discariche per scarti derivanti estrattiva del porfido senza la prescritta autorizzazione o concessione all'interno di aree estrattive individuate dal piano cave; in tal caso il comune ordina la sospensione immediata dei lavori;

b) da 1.500 a 9.000 euro per ogni violazione tra le seguenti:

1) in caso di concessione: trasferimento della proprietà, a qualsiasi titolo, o lavorazione senza ricorso ai propri dipendenti del materiale tout-venant o trasferimento della proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale di scarto risultante dall'attività di cernita a soggetti che si occupano di seconde lavorazioni del materiale;



2) in caso di concessione: trasferimento della proprietà, a qualsiasi titolo, o lavorazione senza ricorso ai propri dipendenti di una percentuale di materiale grezzo complessivamente superiore alla percentuale prevista da questa legge, calcolata su base annua;

3) in caso di autorizzazione: violazione dell'art. 7, comma 3;

c) da 1.000 a 6.000 euro per ogni violazione, esclusa l'ultima - che determina la decadenza ai sensi dell'art. 28 -, degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 11-bis, comma 4, lettere d), e) e f); la sanzione non è irrogata se, nel termine di quindici giorni dalla diffida ad adempiere da parte del comune, il titolare della concessione adempie all'obbligo di comunicazione;

d) da 750 a 4.500 euro per ogni violazione dell'obbligo di comunicare al comune i dati previsti dall'art. 11-bis, comma 4, lettera g);

e) da 300 a 1.800 euro per:

1) l'installazione o la realizzazione di impianti o strutture indicati nell'art. 14 senza l'autorizzazione ivi prevista o in difformità da essa, o per l'utilizzo degli impianti oltre i limiti consentiti;

2) il mancato inoltro dello stato di fatto ai sensi dell'art. 17-bis; la sanzione non irrogata se, nel termine di trenta giorni dalla diffida ad adempiere da parte della Provincia, il titolare della concessione o dell'autorizzazione adempie all'obbligo di inoltro;

f) da 750 a 4.500 euro per il mancato rispetto del progetto di coltivazione o di norme tecniche di carattere minerario contenute nei disciplinari di autorizzazione e di concessione, diverse da quelle previste dalle lettere da b) ad e);

g) da 2.000 a 12.000 euro per il mancato rispetto del progetto di coltivazione, quando il mancato rispetto comporta grave pregiudizio per la razionale coltivazione dei giacimenti o comporta l'escavazione fuori progetto per un volume superiore a 3.000 metri cubi.

2. Nel caso di irrogazione delle sanzioni previste dal comma 1, lettere b), d) ed f), se il soggetto sanzionato paga entro dieci giorni dalla notifica dell'accertamento, la sanzione è ridotta del 30 per cento rispetto al pagamento in misura ridotta ai sensi della legge n. 689 del 1981.

3. All'accertamento delle infrazioni provvedono i funzionari della struttura provinciale competente in materia mineraria, ferme restando le funzioni di vigilanza e controllo del comune ai sensi dell'art. 27, comma 3. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'art. 18 della legge n. 689 del 1981 spettano alla struttura provinciale competente in materia mineraria.

4. Il comune trasmette alla struttura provinciale competente in materia mineraria le diffide previste da quest'articolo e comunica ad essa mancato adempimento, in seguito alla diffida, dell'obbligo di comunicazione previsto dal comma 1, lettera c).»

Art. 34.

Modificazione dell'art. 30 della legge provinciale suite cave 2006

1. Il comma 1 dell'art. 30 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

«1. Sono soggette al pagamento della sanzione ridotta, ai sensi del comma 6, le seguenti violazioni del progetto di coltivazione o di norme tecniche di carattere minerario:

a) assenza di delimitazione sul terreno del perimetro dell'area autorizzata;

b) mancato rispetto temporale delle fasi progettuali di coltivazione, anche con riferimento all'attività di ripristino;

c) mancata presentazione entro termine previsto di documentazione diversa da quella necessaria al rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 11-bis, comma 4, lettere d), e), e g).»

Art. 35.

Integrazione dell'art. 31 della legge provinciale sulle cave 2006

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 31 della legge provinciale sulle cave 2006 sono inserite le parole: «, fatte salve le competenze di controllo e di vigilanza attribuite al comune ai sensi di questa legge».

Art. 36.

Modificazioni dell'art. 33 della legge provinciale sulle cave 2006


1. Nel comma 5 dell'art. 33. della legge provinciale sulle cave 2006, dopo le parole: «il comune provvede» sono inserite le seguenti: «, entro il 31 dicembre 2017,».

2. Alla fine del comma 5 dell'art. 33. della legge provinciale sulle cave 2006 sono inserite le parole: «Il termine previsto da questo comma è perentorio. In caso di mancato aggiornamento nel termine previsto da questo comma, la Provincia esercita potere sostitutivo ai sensi dell'art. 28-bis.»

3. Il comma 5-bis dell'art. 33 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

«5-bis. Oltre ai casi previsti dall'art. 34-ter la decadenza è dichiarata:

a) per le cave di porfido, quando per tre anni consecutivi la quantità di materiale estratto annualmente dal concessionario inferiore al 40 per cento della media annua calcolata con riferimento al volume di materiale da coltivare stabilito nel provvedimento previsto dal comma 1, con la procedura prevista dall'art. 28, comma 4; la decadenza non è dichiarata quando il concessionario è stato motivatamente autorizzato dalla Giunta provinciale a estrarre una quantità inferiore al 40 per cento della media annua;



b) quando la ridotta attività estrattiva compromette la coltivazione delle cave presenti in aree limitrofe, previa diffida ad adempiere; decorso inutilmente il termine per l'adempimento il comune dichiara la decadenza entro sessanta giorni;

c) quando il concessionario riduce i livelli occupazionali previsti da quest'articolo o, fino all'individuazione dei livelli ai sensi del comma 5, riduce numero di occupati, fatta eccezione per l'ipotesi in cui la riduzione avviene in ragione di motivate e dimostrabili difficoltà economiche del concessionario, previo confronto con le organizzazioni sindacali; in quest'ultimo caso il concessionario comunica tempestivamente al comune la riduzione e le ragioni che la giustificano; quando i soggetti coinvolti lo ritengono opportuno il comune può partecipare al confronto; quando il concessionario riduce i livelli occupazionali o il numero di occupati senza il confronto con le organizzazioni sindacali o in difformità all'esito del confronto, il comune lo diffida ad avviare il confronto o a rispettarne l'esito e, decorsi inutilmente sessanta giorni, dichiara la decadenza.»

Art. 37.

Inserimento dell'art. 33-bis nella legge provinciale sulle cave 2006

1. Dopo l'art. 33 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

«Art. 33-bis. (*Unificazione di più lotti*) — 1. Per le concessioni previste dall'art. 33 il comune, su richiesta dei concessionari, può unificare due o più lotti contigui, previo parere favorevole del comitato cave e, in presenza di uso civico, dell'amministrazione separata di uso civico competente, se costituita.

2. Il volume coltivabile del lotto risultante dall'unificazione pari alla somma dei volumi dei lotti accorpati. La durata della nuova concessione non può superare quella delle originarie concessioni oggetto di unificazione; se determinate ai sensi dell'art. 33. Nel caso di durate diverse si fa riferimento alla media delle durate o, su richiesta dei concessionari, a una media ponderata delle durate delle concessioni valutata sulla base dei volumi residui estraibili dai concessionari. Nel caso di lotti adiacenti insistenti su comuni diversi l'unificazione può avvenire con le modalità e alle condizioni previste in una convenzione stipulata fra i comuni interessati, fermo restando quanto previsto da quest'articolo, in quanto compatibile. Si intende conseguentemente aggiornato provvedimento previsto dall'art. 33, comma 2.

3. Il provvedimento previsto dal comma 1 costituisce anche integrazione del programma di attuazione comunale, per quanto concerne la suddivisione in lotti.

4. Il lotto risultante è concesso alla società costituita esclusivamente dai concessionari dei lotti accorpati. Gli eventuali mutamenti della compagine societaria sono consentiti solo se previsti dai disciplinari comunali.

5. Se i progetti dei singoli lotti devono essere modificati alla luce dell'unificazione dei lotti la società indicata nel comma 4 presenta il progetto di coltivazione riferito al lotto risultante; in tal caso il progetto è approvato secondo le norme vigenti.

6. Il rilascio della nuova concessione costituisce decadenza automatica delle concessioni relative ai lotti oggetto di unificazione. Fino al rilascio della nuova concessione la coltivazione dei singoli lotti prosegue sulla base delle concessioni vigenti. La nuova concessione sospende per due anni pagamento del contributo previsto dall'art. 15.»

Art. 38.

Inserimento dell'art. 34-bis nella legge provinciale sulle cave 2006

1. Dopo l'art. 34 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

«Art. 34-bis. (*Disposizioni transitorie relative alle concessioni e alle autorizzazioni già rilasciate*) — 1. Alle concessioni e alle autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore di quest'articolo, se non diversamente previsto da questo capo, si applica quanto previsto da questa legge. Rientrano tra le concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore di quest'articolo anche le concessioni previste dall'art. 33, indipendentemente dall'adozione del provvedimento di aggiornamento previsto dall'art. 33, comma 5.

2. Alle concessioni riguardanti cave di porfido già rilasciate alla data di entrata in vigore di quest'articolo si applicano il divieto di trasferimento della proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale tout-venant, l'obbligo di lavorazione di tale materiale con ricorso a propri dipendenti e divieto di trasferire la proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale di scarto risultante dall'attività di cernita a soggetti che si occupano di seconde lavorazioni del materiale.

3. Per le cave di porfido i disciplinari delle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore di quest'articolo sono modificati per prevedere:

a) l'obbligo di quantificare i materiali e i prodotti, anche differenziati per tipologia, risultanti estrattiva, con ricorso a sistemi, individuati sentiti i comuni e le associazioni di categoria, idonei a determinare il peso, nonché di comunicare al comune i relativi dati;

b) il divieto di trasferire la proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale grezzo e l'obbligo di lavorare il materiale grezzo con ricorso a propri dipendenti, secondo quanto previsto dal comma 4;

c) quando, nei casi previsti dalla deliberazione attuativa del comma 4, non è richiesta la lavorazione del materiale grezzo con propri dipendenti, l'obbligo di ricorrere per la lavorazione del materiale grezzo a contratti che prevedono la solidarietà retributiva e contributiva del concessionario, secondo quanto previsto dal comma 4;

d) l'obbligo e le modalità per comunicare al comune concedente i materiali estratti e l'utilizzo di questi materiali;

e) quando il concessionario trasferisce la proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale grezzo, l'obbligo di comunicare al comune concedente, prima del trasferimento del materiale, le quantità di materiale di cui si trasferisce la proprietà e nominativo del destinatario del materiale;



f) quando il concessionario lavora il materiale grezzo senza ricorso ai propri dipendenti, l'obbligo di comunicare al comune concedente, prima dell'inizio della lavorazione, il nominativo dell'incaricato della lavorazione e la quantità di materiale affidato per la lavorazione.

4. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, stabilisce, anche in modo differenziato in ragione degli investimenti necessari e della durata residua della concessione, la data a decorrere dalla quale si applicano gli obblighi previsti dal comma 3, lettera b), e la quantità percentuale di materiale calcolata su base annua cui questi obblighi si applicano. La deliberazione specifica le ipotesi in cui, in ragione dell'eccessiva onerosità degli investimenti richiesti rispetto alla durata residua della concessione, si applica l'obbligo di lavorazione con ricorso a contratti che prevedono la solidarietà retributiva e contributiva in luogo dell'obbligo di lavorazione con propri dipendenti. La deliberazione, inoltre, può specificare i contenuti degli obblighi previsti da quest'articolo e le loro modalità di adempimento. Si applica l'art. 12.3.

5. I disciplinari sono modificati o integrati ai sensi del comma 1 e trasmessi ai concessionari per la sottoscrizione entro termine perentorio di quattro mesi dalla data di entrata in vigore di quest'articolo; essi prevedono che gli obblighi stabiliti dal comma 3, lettere a), d), e) ed f), si applichino decorsi due mesi dalla sottoscrizione del disciplinare, e che gli obblighi stabiliti dal comma 3, lettere b) e c), si applichino nei termini individuati dalla Giunta provinciale con la deliberazione prevista dal comma 4.

6. In caso di mancata modifica dei disciplinari nel termine previsto dal comma 5 si applica l'art. 28-bis.

7. In caso di mancata sottoscrizione da parte del concessionario entro trenta giorni dal ricevimento del disciplinare modificato e integrato ai sensi del comma 3, il comune dichiara la decadenza della concessione con la procedura prevista dall'art. 28, comma 5.

8. Le previsioni di questa legge relativa alle autorizzazioni si applicano direttamente alle stesse, anche in deroga a quanto previsto dai disciplinari di autorizzazione.

9. La Giunta provinciale, su proposta della commissione tecnica per la determinazione dei canoni, può prevedere che i concessionari che lavorano materiale grezzo con ricorso a propri dipendenti per una percentuale annua pari almeno all'80 per cento corrispondano, per l'anno di riferimento, il canone di concessione nella misura ridotta definita dalla Giunta.»

Art. 39.

Inserimento dell'art. 34-ter nella legge provinciale sulle cave 2006

1. Dopo l'art. 34-bis della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

«Art. 34-ter. (Controlli, decadenze e sanzioni per le concessioni e le autorizzazioni già rilasciate) — 1. Con riferimento alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore di quest'articolo, quando il titolare della concessione lavora il materiale grezzo senza ricorso a propri dipendenti ai sensi dell'art. 34-bis, comma 3, lettera c), i controlli in materia di lavoro e sicurezza previsti

dagli articoli 27 e 27-bis sono svolti anche nei confronti dei soggetti che effettuano la lavorazione del materiale grezzo, con le modalità previste dall'art. 27-ter.

2. L'art. 28, relativo alle ipotesi di decadenza, si applica con riferimento alle violazioni compiute dopo la data di entrata in vigore di quest'articolo.

3. Alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore di quest'articolo si applicano le decadenze stabilite dall'art. 28, con riferimento ai termini e alle percentuali definite con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'art. 34-bis, comma 4, e ai contenuti delle comunicazioni eventualmente specificati ai sensi del medesimo comma. La decadenza della concessione dichiarata, inoltre, quando il concessionario stipula contratti per la lavorazione del materiale grezzo che non prevedono la sua solidarietà retributiva e contributiva, secondo quanto previsto dall'art. 34-bis, con la procedura prevista dall'art. 28, comma 5.

4. Quando il concessionario lavora il materiale grezzo senza ricorso a propri dipendenti ai sensi dell'art. 34-bis, comma 3, lettera c), ai fini della pronuncia della scadenza si considerano anche le violazioni degli obblighi retributivi o contributivi compiute dal soggetto che contrae con il concessionario per la lavorazione del materiale, se la violazione non è stata regolarizzata dal concessionario.

5. Alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore di quest'articolo si applicano le sanzioni stabilite dall'art. 29, con riferimento ai termini e alle percentuali definite con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'art. 34-bis, comma 4, e ai contenuti delle comunicazioni eventualmente specificati ai sensi del medesimo comma.

6. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore di quest'articolo continuano ad applicarsi le sanzioni vigenti alla data in cui stato commesso il fatto.»

Art. 40.


Inserimento dell'art. 34-quater nella legge provinciale sulle cave 2006

1. Dopo l'art. 34-ter della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

«Art. 34-quater. (Altre disposizioni transitorie) — 1. Fino all'approvazione da parte della Giunta provinciale della deliberazione prevista dall'art. 12.1, comma 3, e del bando tipo di concessione, bando predisposto dal comune concedente nel rispetto di quanto previsto da questa legge.

2. Fino all'approvazione da parte della Giunta provinciale del disciplinare di concessione, secondo quanto previsto dall'art. 11-bis, comma 5, il disciplinare predisposto dal comune concedente nel rispetto di quanto previsto da questa legge.

3. Fino alla data individuata dalla deliberazione della Giunta provinciale che nomina il comitato per lo sviluppo e la valorizzazione del distretto, ai sensi dell'art. 24, continua ad operare il coordinamento del distretto del porfido e delle pietre trentine, con i componenti in carica alla data di entrata in vigore di quest'articolo.»



Art. 41.

*Inserimento dell'art. 34-quinquies
nella legge provinciale sulle cave 2006*

1. Dopo l'art. 34-*quater* della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

«Art. 34-*quinquies*. (*Disposizioni transitorie relative all'individuazione dei lotti*) — 1. Il piano cave è modificato d'ufficio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo al fine di individuare, per le cave di porfido, la dimensione ottimale dei lotti, significativamente maggiore rispetto a quelli oggetto delle concessioni previste dall'art. 33, e i criteri obbligatori per la delimitazione dei lotti, tali da assicurare l'individuazione di lotti autonomi dal punto di vista funzionale, per assicurare la corretta e razionale coltivazione del giacimento, il miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro e delle condizioni ambientali.

2. Prima dell'individuazione della dimensione ottimale e dei criteri previsti dal piano cave per la definizione dei lotti, il comune che intende affidare nuove concessioni individua il lotto oggetto di affidamento nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, previo parere vincolante del comitato cave. Quando il lotto oggetto di concessione, in ragione dell'indisponibilità di lotti contigui, risulta di dimensioni inferiori a quelle individuate in base ai principi del comma 1, il comune limita la durata della concessione per favorire il successivo affidamento di una concessione avente ad oggetto un lotto di dimensioni congrue, previo parere vincolante del comitato cave.

3. Quando il comune intende affidare una concessione dopo l'individuazione, da parte del piano cave, dei criteri per la definizione dei lotti, ma prima dell'adeguamento del programma di attuazione, assicura, nella definizione del lotto oggetto di concessione, il rispetto della dimensione ottimale e dei criteri individuati dal piano cave, previo parere vincolante del comitato cave, oppure, se questo non è possibile in ragione dell'indisponibilità di lotti contigui, procede, previo parere vincolante del comitato cave, secondo quanto previsto dal comma 4.

4. Quando il lotto individuato dal programma di attuazione comunale sulla base dei criteri stabiliti dal piano cave è oggetto di più concessioni con diversa scadenza già rilasciate alla data di aggiornamento del piano cave il comune che intende affidare nuove concessioni, previo parere vincolante del comitato cave, può:

a) affidare la prima area libera compresa nel lotto individuato dal programma di attuazione e di dimensione inferiore al lotto medesimo, prevedendo nel bando di gara che il concessionario di quest'area ottenga la concessione delle altre aree comprese nel lotto definito dal programma di attuazione, al cessare delle concessioni in corso; in questo caso, la gara ha ad oggetto l'intero lotto definito dal programma di attuazione;

b) affidare le concessioni sui lotti liberi di dimensione inferiore a quella prevista dal piano cave, secondo quanto previsto da questa legge e per una durata non superiore al termine residuo di durata della concessione che scade per ultima.

5. Il comune, previo parere vincolante del comitato cave, può consentire al concessionario l'esercizio di attività estrattive necessarie per la messa in sicurezza del lotto oggetto di concessione, su aree contigue al lotto oggetto di concessione.

6. Fino all'assegnazione dell'intero lotto individuato dal programma di attuazione comunale ai sensi dell'art. 6, comma 4-*bis*, quando, in ragione dello scarso valore del materiale estraibile dal punto di vista qualitativo o quantitativo, non è possibile concedere ai sensi dei commi 2, 3 e 4 lotti non assegnati e individuati dai programmi di attuazione comunali vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge, il comune, previo parere vincolante del comitato cave che si esprime sugli aspetti tecnici del progetto, può concedere porzioni di lotti liberi ai titolari di concessioni estrattive sui lotti limitrofi, al solo fine di consentire agli stessi l'estrazione del volume attribuito con il provvedimento previsto dall'art. 33 e per il tempo strettamente necessario a consentire l'escavazione di tali volumi. In questo caso il comune determina anche gli aspetti economici relativi alla nuova concessione.

7. Nei pareri resi ai sensi di quest'articolo il comitato cave si esprime anche sulla durata della concessione.»

Art. 42.

*Integrazione dell'art. 35
della legge provinciale sulle cave 2006*

1. Nel comma 2 dell'art. 35 della legge provinciale sulle cave 2006, dopo le parole: «tenendo conto anche» sono inserite le seguenti: «dei costi di produzione e».

Art. 43.

*Integrazioni dell'art. 36
della legge provinciale sulle cave 2006*

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 36 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserita la seguente:


«c-*bis*) un esperto in materia mineraria o in materia economico-finanziaria designato, con le modalità definite dal regolamento previsto dall'art. 13, comma 2-*bis*, dalle amministrazioni separate di uso civico che amministrano beni di proprietà frazionata su cui insistono cave.»

2. Alla fine del comma 6 dell'art. 36 della legge provinciale sulle cave 2006 sono inserite le parole: «La previsione del regolamento indicato nell'art. 13, comma 2-*bis*, che definisce le modalità di designazione dell'esperto previsto dal comma 1, lettera c-*bis*), si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 2-*bis*. Successivamente a tale data la Giunta provinciale integra la composizione della commissione per la residua durata in carica della medesima.»

Art. 44.

*Modificazioni dell'art. 37 e abrogazione degli articoli
12-bis, 25 e 38 della legge provinciale sulle cave 2006*

1. I commi 2, 4, 6, 7 e 7-*ter* dell'art. 37 della legge provinciale sulle cave 2006 sono abrogati.



2. Gli articoli 12-bis, 25 e 38 della legge provinciale sulle cave 2006, nonché l'art. 8 della legge provinciale 20 luglio 2012, n. 14, sono abrogati.

Capo II

MODIFICAZIONI DI LEGGI PROVINCIALI CONNESSE

Art. 45.

Integrazione dell'art. 9-ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 9-ter della legge provinciale n. 3 del 2006 sono inserite le parole: «Per l'esercizio dell'attività oggetto di gestione associata i comuni possono avvalersi di una propria società strumentale, costituita o partecipata anche in deroga ai limiti di fatturato previsti dalla vigente normativa statale.»

Art. 46.

Modificazione dell'art. 78 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)

1. La lettera o) del comma 3 dell'art. 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è abrogata.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione degli articoli 23 e 24 di questa legge non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 14 (sviluppo economico e competitività), programma 01 (industria, PMI e artigianato), titolo 2 (spese in conto capitale).

2. Con riferimento alle eventuali spese discrezionali derivanti dall'applicazione dell'art. 43 di questa legge, esse devono essere assunte nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste sull'apposito fondo (capitolo 905400 e relativi articoli) previsto in bilancio nella missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (altri servizi generali), titolo 1 (spese correnti), e secondo le modalità previste dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 4 (Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

3. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 10 febbraio 2017

Il Presidente della Provincia: ROSSI

17R00167

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
1° febbraio 2017, n. 027/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attività promozionale, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 6 dell'8 febbraio 2017)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore del turismo e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);


Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere ed erogare contributi, a favore di soggetti pubblici e privati, al fine di sostenere la realizzazione di progetti che favoriscono la divulgazione dell'immagine del Friuli Venezia Giulia e l'incremento del movimento turistico e della realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali atte a produrre positivi effetti in ambito turistico o importanti ricadute economiche sui territori interessati;

Visto l'art. 58, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, che stabilisce che i predetti contributi sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e secondo le modalità ed i criteri previsti nel regolamento di attuazione, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore, della legge medesima;

Considerato che i contributi di cui sopra, sono concessi con procedimento valutativo a bando con periodicità semestrale, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale n. 7/2000;

Considerato, altresì, che le domande di finanziamento sono presentate, alla Direzione centrale competente in materia di turismo, esclusivamente tramite procedura informatizzata e con i requisiti richiesti;



Tenuto conto che le istanze, sopra richiamate, sono valutate dal Comitato di valutazione delle iniziative per la promozione turistica, costituito ai sensi del comma 5, della sopra richiamata legge regionale;

Considerato che i contributi, in argomento, sono concessi con decreto del direttore del servizio turismo entro centottanta giorni dal termine fissato nei bandi a cadenza semestrale, per la presentazione delle domande di contributo, in considerazione della complessa attività istruttoria delle istanze;

Visto il testo del regolamento recante: «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attività promozionale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)» che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 118 del 27 gennaio 2017;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attività promozionale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attività promozionale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).

(Omissis).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attività promozionale relativa alla realizzazione di progetti che favoriscono la divulgazione dell'immagine del Friuli Venezia Giulia e l'incremento del movimento turistico e per la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali atte a produrre positivi effetti in ambito turistico o importanti ricat-

dute economiche sui territori interessati ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21. (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), di seguito denominata legge.

Art. 2.

Modalità di concessione dei contributi

1. I contributi sono concessi con procedimento valutativo a bando come disciplinato dall'art. 36, comma 3 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Nel bando sono definiti:

a) i contenuti dei progetti, delle iniziative e manifestazioni ammesse;

b) i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande;

c) ove possibile, le risorse disponibili;

d) i criteri (geografici, temporali, ecc.) di individuazione delle iniziative da sottoporre a valutazione per la redazione delle graduatorie;

e) la documentazione da allegare alla domanda di contributo.

3. Il bando è emanato con decreto del direttore del servizio competente in materia di turismo ed è pubblicato sul sito istituzionale (www.regione.fvg.it).

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al presente regolamento i soggetti pubblici e privati, quali a titolo esemplificativo: le associazioni, i comitati, le fondazioni, i consorzi, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le imprese anche costituite in rete di imprese di cui all'art. 3, commi 4-ter e seguenti del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

Regime di aiuto

1. Qualora i soggetti beneficiari abbiano natura di impresa, i contributi sono concessi secondo la regola «de minimis», di cui al Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

2. I contributi di cui al presente regolamento possono essere concessi nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 53 del regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella GUUE 26 giugno 2014, n. L 107), in presenza dei requisiti e delle condizioni appositamente previsti.


3. Sono escluse dai finanziamenti di cui al presente regolamento le imprese in difficoltà di cui all'art. 2, punto 18 del citato Reg. (UE) n. 651/2014.

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare i 200.000,00 € nell'arco di tre esercizi finanziari.

Art. 5.

Risorse disponibili

1. Le risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), sono, ove possibile, indicate nel bando di cui all'art. 2 e stabilite dalla Giunta regionale, nell'ambito della programmazione delle risorse economiche e finanziarie stabilita dal Bilancio Finanziario Gestionale.



2. Quando, nel corso dell'esercizio finanziario, si rendono disponibili ulteriori risorse, il Servizio competente in materia di turismo può procedere, su conforme previsione del Bilancio Finanziario Gestionale, allo scorrimento dell'ultima graduatoria di selezione delle domande ammissibili approvata, senza procedere all'adozione di un nuovo bando.

Art. 6.

Modalità di presentazione della domanda

1. Le domande di finanziamento, sottoscritte dal legale rappresentante, sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro i termini previsti dal bando, utilizzando esclusivamente la procedura informatizzata disponibile sul sito internet regionale alla pagina web dedicata.

2. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se la procedura di spedizione della domanda informatizzata si è conclusa entro il termine di cui al bando.

3. Le domande di finanziamento, sottoscritte nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, attestanti il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso ai contributi e corredate dalla documentazione prevista dal bando, sono formate utilizzando esclusivamente l'apposita procedura informatizzata di cui al comma 1.

4. Le domande di finanziamento sono corredate da:

a) relazione illustrativa delle iniziative o manifestazioni con l'indicazione del programma delle stesse;

b) scheda con i criteri di ammissibilità e di valutazione;

c) per i soggetti beneficiari aventi natura d'impresa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante gli aiuti ottenuti secondo la regola del «de minimis».

5. Costituiscono causa di esclusione la presentazione della domanda oltre il termine di cui al bando o senza l'utilizzo della procedura informatizzata.

Art. 7.

Istruttoria delle domande

1. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità previsti dal presente regolamento e dal bando di cui all'art. 2, richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.

2. In caso di domanda irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di dieci giorni per provvedere alla sua regolarizzazione od integrazione.

Art. 8.

Divieto generale di contribuzione

1. Ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 7/2000, non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.

Art. 9.

Cumulabilità dei contributi

1. I finanziamenti concessi ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con altri aiuti conformemente a quanto stabilito all'art. 5 del Regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 e all'art. 8 del Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014.

Art. 10.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti spese, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda o alla data di chiusura dell'analogo bando precedente:

a) ideazione e produzione di veicoli informativi, gadget e altri materiali promozionali dell'iniziativa;

b) promozione sui media;

c) compensi per attività artistiche, scientifiche, culturali, di comunicazione e sportive;

d) compensi per forniture di beni e servizi;

e) rimborsi spese a collaboratori;

f) spese di segreteria organizzativa e assistenza;

g) ospitalità;

h) noleggio strutture e attrezzature;

i) trasporti.

2. Non sono ammissibili gli oneri per il personale dipendente, se non assunto esclusivamente per la realizzazione dell'iniziativa finanziata, e le spese di investimento.

Art. 11.

Valutazione degli interventi ammissibili a contributo

1. Gli interventi ammissibili a contributo sono valutati dal Comitato di valutazione delle iniziative per la promozione turistica, di cui al comma 5 dell'art. 62 della legge 9 dicembre 2016, n. 21.

2. I progetti, le manifestazioni e le iniziative sono valutate sulla base dei seguenti criteri:

a) rilevanza della manifestazione/iniziativa nel settore di intervento:

1) internazionale: punti da 16 a 20

2) nazionale: punti da 11 a 15

3) regionale: punti da 5 a 10

b) ricadute della manifestazione/iniziativa sul settore di intervento (punti da 12 a 48)

c) tipologia della manifestazione/iniziativa:

1) numero di enti e organismi coinvolti nell'attività organizzativa dell'iniziativa: punti da 3 a 8

2) particolare interesse in termini di promozione integrata del territorio: punti da 5 a 10

3) storicità della manifestazione/iniziativa: punti da 5 a 10

4) grado di innovazione delle azioni di valorizzazione proposte: punti da 7 a 20

d) carattere consolidato della manifestazione/iniziativa:

1) manifestazione/iniziativa a carattere promozionale già finanziata nell'ultimo biennio dal Servizio competente in materia di turismo: punti 5

2) manifestazione/iniziativa a carattere promozionale non finanziata nell'ultimo biennio dal Servizio competente in materia di turismo: punti 7

e) importo del finanziamento richiesto:

1) fino al 50% della spesa complessiva da sostenere: punti 7


2) oltre il 50% e fino al 70% della spesa complessiva da sostenere: punti 5

3) oltre il 70% della spesa complessiva da sostenere: punti 3

f) coerenza e collegamento con il piano strategico di marketing turistico regionale pubblicato annualmente sul sito internet di PromoturismoFVG per favorire azioni di continuità e integrazione tra quanto previsto a livello regionale e quanto previsto dalla manifestazione/iniziativa: punti da 12 a 40

g) valorizzazione e rilevanza del patrimonio turistico interessato dalle azioni proposte con la manifestazione/iniziativa: punti da 5 a 30.

3. Il punteggio complessivo per accedere al contributo deve essere almeno pari a 100 punti.



Art. 12.

Misura del contributo

1. La misura del contributo è stabilita, in relazione al punteggio ottenuto dall'iniziativa, in conformità a quanto previsto dall'allegato A) al presente regolamento nel rispetto, limitatamente ai soggetti beneficiari dell'art. 53 del regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014, di quanto previsto dal comma 8 del medesimo art. 53.

Art. 13.

Modalità di assegnazione del contributo

1. Il contributo è assegnato con decreto del direttore centrale competente in materia di turismo, che approva l'ordine ottenuto in graduatoria da ciascuna delle domande ammesse a contributo sulla base degli idonei requisiti previsti nel bando, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

2. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato sul sito istituzionale (www.regione.fvg.it).

Art. 14.

Modalità di concessione e di erogazione dei contributi

1. I contributi sono concessi con decreto del direttore del Servizio competente in materia di turismo, entro 180 giorni dalla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande. Con il medesimo decreto è determinato l'ammontare delle spese ammissibili sulla base di quanto stabilito dal comma 2 e l'ammontare del contributo sulla base di quanto previsto dall'allegato A) di cui all'articolo 12.

2. Il contributo non può in ogni caso essere superiore all'ammontare della richiesta avanzata in sede di domanda o all'importo della spesa ritenuta ammissibile.

3. I contributi sono erogati, in via anticipata, fino al 70% dell'importo concesso compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita.

4. La liquidazione dei finanziamenti concessi ai sensi dell'art. 53 del Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato interno.

5. Il contributo è erogato in via definitiva entro centottanta giorni dal ricevimento della rendicontazione di cui all'art. 15.

Art. 15.

Rendicontazione della spesa ammessa a contributo

1. Ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta, il soggetto beneficiario presenta, entro il termine fissato nell'atto di concessione, la documentazione prevista dagli articoli 41, 41-bis, 42 e 43 della legge regionale n. 7/2000 corredata da una relazione illustrativa finale dell'iniziativa realizzata nonché da un riepilogo delle spese complessivamente sostenute e delle entrate complessivamente percepite.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato su istanza motivata del soggetto richiedente e presentata prima della scadenza del termine medesimo.

3. È consentita, in sede di rendicontazione, la compensazione tra le singole voci di spesa, di cui all'art. 10, comma 1, fino al raggiungimento dell'ammontare della spesa ammessa.

4. A fronte di iniziative realizzate con spese inferiori a quelle determinate ammissibili, il finanziamento viene rideterminato in proporzione alla spesa rendicontata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 1, lettera d).

Art. 16.

Modalità di presentazione della rendicontazione

1. La rendicontazione della spesa sostenuta, predisposta secondo le modalità previste all'art. 15, comma 1, è presentata via PEC all'indirizzo economia@certregione.fvg.it

Art. 17.

Revoca

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli da 47 a 54 della legge regionale n. 7/2000 in materia di sospensione delle erogazioni, revoca e restituzione degli incentivi, il contributo regionale concesso può essere revocato, in particolare, nei seguenti casi:

a) qualora non siano rispettate le modalità contenute nel bando di cui all'art. 2;

b) in caso di rinuncia espressa e motivata del contributo da parte del soggetto beneficiario;

c) non conformità tra iniziativa o manifestazione presentata e iniziativa o manifestazione realizzata, salvi i casi di variazioni autorizzate;

d) qualora dal riepilogo entrate/spese di cui al comma 1 dell'art. 15 risulti un ammontare di spese complessive, riferite all'attività finanziata, inferiore del 40% a quanto previsto in sede di domanda di contributo, indipendentemente dall'avvenuto raggiungimento, in sede di rendicontazione, dell'importo previsto nel decreto di concessione quale ammontare della spesa ammissibile.

Art. 18.

Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2000.

2. Il rinvio a leggi e regolamenti operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 19.

Disposizioni transitorie

1. Ai procedimenti in corso per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sia già intervenuto il provvedimento di concessione, ai sensi dell'art. 6, commi da 82 a 89 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, continua ad applicarsi il regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres. (legge regionale n. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica).

2. Ai procedimenti in corso per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sia già intervenuto il provvedimento di concessione, ai sensi dell'art. 174, comma 1, lettera a) e comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 continua ad applicarsi il regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 22 gennaio 2014, n. 8/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali nei settori di competenza della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, ai sensi dell'art. 174, comma 1, lettera a) e comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)).

3. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche alle domande di contributo presentate entro il 30 novembre 2016, mediante l'apposita procedura informatizzata ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 12/2006 per le manifestazioni/iniziative da realizzarsi nel corso del 2017.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

17R00194



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
8 febbraio 2017, n. 031/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento attuativo dell'articolo 9, commi da 26 a 34 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), per interventi di recupero, riqualificazione o riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo, nell'ambito delle politiche di cui all'articolo 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 22 febbraio 2017, n. 8)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), il quale autorizza la Regione a definire politiche volte alla riqualificazione delle aree urbane, anche produttive, che comportino il riuso degli edifici dismessi o sottoutilizzati, al fine di promuovere la valorizzazione e razionalizzazione del territorio regionale e di migliorarne le condizioni di vivibilità, nonché per sostenere la crescita nel settore dell'edilizia abitativa e contribuire al rilancio dell'economia produttiva, commerciale e turistica;

Visto l'art. 9, commi da 26 a 34 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), che autorizza l'amministrazione regionale a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per far fronte ai costi effettivamente sostenuti per la realizzazione di interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare esistente privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo, con particolare riferimento al profilo della sicurezza sismica o del risparmio energetico, nell'ambito delle politiche di cui all'art. 26 della legge regionale n. 13/2014;

Visto, in particolare, il comma 29 del succitato articolo 9, in base al quale i criteri, le modalità, i limiti e l'ammontare massimo ammissibile e le premialità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui ai commi 26 e 27 del medesimo articolo 9 sono stabiliti con regolamento, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto il proprio decreto n. 036/Pres. del 18 febbraio 2015 recante il «Regolamento attuativo dell'art. 9, commi da 26 a 34 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della

legge regionale n. 21/2007) per interventi di recupero, riqualificazione o riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo, nell'ambito delle politiche di cui all'articolo 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazione e interventi contributivi)»;

Atteso che, in attuazione delle prescrizioni contenute nella deliberazione n. FVG/42/2016/FRG del 29 giugno 2016 della Corte dei Conti-Sezione controllo della Regione Friuli-Venezia Giulia, si è reso necessario rivedere il regime di pubblicità previsto nel regolamento emanato con il decreto sopra citato;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia) e successive modificazioni ed integrazioni;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2651 del 29 dicembre 2016;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento attuativo dell'art. 9, commi da 26 a 34 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007), per interventi di recupero, riqualificazione o riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo, nell'ambito delle politiche di cui all'art. 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi)», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.


2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica al Regolamento attuativo dell'art. 9, commi da 26 a 34 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), per interventi di recupero, riqualificazione o riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo, nell'ambito delle politiche di cui all'art. 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi).

(Omissis).



Art. 1.

*Modifica all'art. 5, comma 2
del decreto del Presidente della regione n. 36/2015*

1. Al comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2015 n. 036/Pres. (Regolamento attuativo dell'art. 9, commi da 26 a 34 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), per interventi di recupero, riqualificazione o riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo, nell'ambito delle politiche di cui all'art. 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi) le parole: «e sul Bollettino ufficiale della Regione» sono abrogate.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI

17R00195

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2017, n. 4/R.

Regolamento di attuazione dell'articolo 36, comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 5 del 17 febbraio 2017)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis).

Visto l'art. 117, comma 6 della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), ed in particolare, gli articoli 36, 37, 38, 39 e 40;

Visto il parere del Comitato direzionale espresso nella seduta del 13 ottobre 2016;

Visti i pareri della competente struttura di cui all'art. 17, commi 4 e 5 del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Visto il parere favorevole della IV Commissione consiliare espresso ai sensi dell'art. 42, comma 2 dello Statuto, nella seduta dell'11 gennaio 2017;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, formulato ai sensi dell'art. 66, comma 3 dello Statuto nella seduta del 16 gennaio 2017;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 5 dicembre 2016, n. 1230, con la quale è stato adottato lo schema di regolamento;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 febbraio 2017, n. 78;

Considerato che:

1. è necessario disciplinare le funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione per assicurare l'informazione e la partecipazione di tutti i soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio di competenza della Regione, delle province, della Città metropolitana o dei comuni;

2. in attuazione di quanto previsto nell'art. 36, comma 2 della legge regionale n. 65/2014, è necessario fissare livelli prestazionali di informazione e partecipazione, uniformi su tutto il territorio regionale nei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio;

3. è necessario disciplinare le modalità di monitoraggio dell'attività dei garanti dei comuni, delle province e della Città metropolitana, da parte del garante regionale;

4. è necessario garantire la collaborazione e il sostegno del garante regionale ai garanti delle province, della Città metropolitana e dei comuni;

5. è necessario disciplinare il raccordo tra i procedimenti partecipativi previsti da altre leggi regionali con le modalità di informazione e partecipazione disciplinate dalla legge regionale n. 65/2014 e dal presente regolamento;

6. è necessario precisare che le disposizioni del regolamento si riferiscono solo ai procedimenti avviati dopo la sua entrata in vigore, mentre a quelli già in corso, continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore al momento del loro avvio;

SI APPROVA

il presente regolamento:

Capo I


OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1.

Oggetto

1. In attuazione dell'art. 36, comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), il presente regolamento disciplina le funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione della Regione, delle province, dei comuni e della Città metropolitana. Esso disciplina, inoltre:

a) l'istituzione e l'individuazione dei garanti dell'informazione e della partecipazione sul territorio regionale;
b) la nomina del garante regionale;



c) la conferenza dei garanti;

d) il monitoraggio delle attività di informazione e partecipazione;

e) il rapporto del garante regionale con l'Autorità della partecipazione;

f) il raccordo con le disposizioni normative di cui alla legge regionale 10 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA», di autorizzazione integrata ambientale «AIA» e di autorizzazione unica ambientale «AUA») e alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008);

g) forme, modalità e livelli prestazionali dell'informazione e della partecipazione.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:

a) per «garante regionale» si intende il garante che svolge tale funzione per la Regione, ai sensi dell'art. 39 della legge regionale n. 65/2014;

b) per «garante» si intende il garante dell'informazione e partecipazione che svolge tale funzione per le province, la Città metropolitana e i comuni, ai sensi dell'art. 37 e dell'art. 38 della legge regionale n. 65/2014;

c) per «informazione sugli atti di governo del territorio», si intende la conoscibilità di tutti gli atti posti in essere dall'amministrazione procedente, tra l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 65/2014, fino alla pubblicazione dell'avviso di approvazione dell'atto ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 65/2014;

d) per «partecipazione» alla formazione degli atti di governo del territorio, si intende la possibilità, per i cittadini e tutti i soggetti interessati, di contribuire alla formazione degli atti di governo del territorio, attraverso una pluralità di sedi o occasioni pubbliche, in cui possano essere espresse valutazioni di merito, raccomandazioni e proposte, e in cui possano anche essere offerti elementi di conoscenza del territorio che arricchiscano la qualità progettuale degli atti di governo;

e) per «autorità», si intende l'autorità regionale per la garanzia e promozione della partecipazione ai sensi della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);

f) per «livelli prestazionali» dell'informazione e della partecipazione (d'ora in poi «livelli prestazionali»), si intendono la qualità del processo e la qualità degli esiti dell'informazione e della partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati, nella formazione degli atti di governo del territorio;

g) per «livelli partecipativi», si intendono le modalità qualitative della partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati, adeguata ai contenuti delle diverse tipologie degli atti di governo del territorio;

h) per «linee guida», si intendono le linee guida che, ai sensi dell'art. 36, comma 5 della legge regionale n. 65/2014 e dell'art. 17 del presente regolamento, la Giunta regionale emana per garantire uniformi livelli partecipativi, adeguati ai contenuti delle diverse tipologie degli atti di governo del territorio.

Capo II

GARANTE DELL'INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 3.

Istituzione e individuazione dei garanti dell'informazione e della partecipazione

1. La Regione, le province, la Città metropolitana e i comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti istituiscono il proprio garante dell'informazione e della partecipazione e ne disciplinano le funzioni nel rispetto della legge regionale n. 65/2014 e del presente regolamento.

2. Ferma restando la facoltà di istituirlo ai sensi del comma 1, i comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti individuano il garante dell'informazione e della partecipazione nell'atto di avvio del procedimento di cui all'art. 17 della legge regionale n. 65/2014.

3. Il garante è scelto fra persone con adeguata preparazione professionale. Può essere designato fra il personale interno all'amministrazione o tra soggetti esterni ad essa, ferme restando le cause di incompatibilità indicate nell'art. 37, comma 3 della legge regionale n. 65/2014.

4. Nei procedimenti di pianificazione intercomunale di cui agli articoli 23 e 24 della legge regionale n. 65/2014, il garante è individuato dall'ente responsabile dell'esercizio associato.


Art. 4.

Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione

1. Il garante dell'informazione e della partecipazione è responsabile dell'attuazione del programma delle attività di informazione e di partecipazione, contenuto nell'atto di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 65/2014.

2. Il garante assicura che la documentazione degli atti di governo del territorio risulti accessibile e adeguata alle esigenze di informazione e partecipazione nel rispetto dei livelli prestazionali, fissati nel presente regolamento e nelle linee guida approvate dalla Giunta regionale.

3. Il garante dell'informazione e della partecipazione dà attuazione al programma delle attività, indicato nell'atto di avvio del procedimento, al fine di assicurare, nelle diverse fasi procedurali, l'informazione e la partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio dei cittadini, singoli e associati, nonché di altri soggetti interessati pubblici o privati. A tal fine, il garante adegua le modalità di partecipazione alla diversa scala territoriale di pianificazione, nonché alla dimensione e alla tipologia di interessi coinvolti.



4. Il garante redige il rapporto di cui all'art. 38, comma 2 della legge regionale n. 65/2014 sull'attività svolta tra l'avvio del procedimento e l'adozione del piano, specificando:

a) le iniziative assunte in attuazione del programma delle attività di cui all'art. 17, comma 3, lettera e) della legge regionale n. 65/2014;

b) i risultati raggiunti in relazione ai livelli prestazionali indicati nel presente regolamento e nelle linee guida.

5. Nel rispetto dell'art. 36, comma 3 della legge regionale n. 65/2014, il rapporto del garante dà conto dei risultati dell'attività di informazione e partecipazione e del rispetto dei livelli partecipativi conseguiti. Tale rapporto costituisce il contributo per l'amministrazione procedente ai fini:

a) della definizione dei contenuti degli atti di governo del territorio;

b) delle determinazioni motivatamente assunte.

6. A seguito dell'adozione dell'atto di governo del territorio, il garante promuove attività di informazione sul procedimento, al fine di consentire la presentazione delle osservazioni, ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3 della legge regionale n. 65/2014.

7. Sul proprio sito web istituzionale, il garante pubblica, in relazione ad ogni singolo atto di governo del territorio:

a) il programma delle attività di informazione e partecipazione;

b) il calendario completo ed esaustivo delle iniziative di informazione e partecipazione;

c) il rapporto finale allegato all'atto di adozione;

d) la deliberazione di approvazione dell'atto, a conclusione del procedimento.

8. Ogni garante trasmette tempestivamente al garante regionale:

a) il programma delle attività di partecipazione ed informazione, allegato all'avvio del procedimento di cui all'art. 17 della legge regionale n. 65/2014;

b) il rapporto finale allegato all'atto di adozione;

c) la deliberazione di approvazione dell'atto a conclusione del procedimento.

9. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il garante trasmette al garante regionale una relazione sullo stato di attuazione dell'informazione e della partecipazione in relazione ai procedimenti pendenti, al fine di consentire al garante regionale il monitoraggio di cui all'art. 12.

Art. 5.

Rapporto dei garanti con il garante regionale

1. La collaborazione dei garanti con il garante regionale si attua con le modalità e le forme indicate negli articoli 4, 11 e 12.

2. Il garante regionale riferisce alla Giunta regionale sull'esito della collaborazione dei garanti di cui al comma 1, mediante la relazione di cui all'art. 12.

Capo III

IL GARANTE REGIONALE DELLA INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 6.

Nomina del garante regionale

1. Il garante regionale, nominato ai sensi dell'art. 39 della legge regionale n. 65/2014, qualora sia individuato all'interno della struttura regionale, è scelto tra il personale con qualifica dirigenziale.

2. Se il garante regionale è scelto all'esterno della struttura regionale, allo stesso spetta l'indennità di funzione, indicata dall'art. 39, comma 4 della legge regionale n. 65/2014.

Art. 7.

Durata dell'incarico

1. Il garante regionale è nominato per il periodo corrispondente alla legislatura e può essere confermato una sola volta.

2. La nomina del nuovo garante regionale o la conferma del garante ai sensi del comma 1, avviene entro il novantesimo giorno antecedente alla scadenza della legislatura.

Art. 8.

Sede e ufficio del garante

1. L'ufficio del garante regionale ha sede presso la struttura regionale competente in materia di governo del territorio.

2. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il garante regionale si avvale del personale assegnato dalla Regione. Il garante regionale può avvalersi anche della collaborazione di altre strutture regionali, in base alle esigenze legate all'esercizio delle sue funzioni.

3. Nel caso di cui al comma 2, il garante attiva la collaborazione delle strutture regionali mediante comunicazione al direttore della struttura regionale competente in materia di governo del territorio e al direttore dell'altra struttura regionale.

Art. 9.


Funzioni del garante regionale per gli atti di governo del territorio di competenza regionale

1. Per gli atti di governo del territorio di competenza regionale, il garante regionale esercita le funzioni di cui all'art. 38 della legge regionale n. 65/2014, secondo le disposizioni di cui al capo II del presente regolamento.

Art. 10.

Funzioni del garante regionale di collaborazione e supporto agli altri garanti

1. In relazione agli atti di governo del territorio di competenza di province, Città metropolitana e comuni, il garante regionale collabora con i rispettivi garanti assicurando loro il supporto metodologico per lo svolgimento efficace delle loro funzioni.



2. La collaborazione e il supporto metodologico sono finalizzati al rispetto dei livelli prestazionali previsti dal presente regolamento e dalle linee guida approvate dalla Giunta regionale.

3. Il supporto metodologico dell'ufficio del garante regionale al garante delle province, della Città metropolitana o dei comuni avviene con le seguenti modalità:

a) incontri e riunioni con l'ufficio del garante regionale presso la sede del garante regionale;

b) seminari e corsi di formazione organizzati dall'ufficio del garante regionale sulle funzioni del garante e sulle modalità di svolgimento della funzione;

c) convegni sul tema della partecipazione alla formazione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica;

d) conferenza dei garanti di cui all'art. 11.

Art. 11.

Conferenza dei garanti

1. La conferenza dei garanti della informazione e partecipazione, coordinata dal garante regionale, costituisce:

a) una modalità procedimentale diretta a garantire una collaborazione e un raccordo più efficace tra il garante regionale e i garanti delle amministrazioni locali;

b) uno strumento diretto a facilitare il monitoraggio del garante regionale sull'attività degli altri garanti.

2. La conferenza dei garanti è convocata dal garante regionale almeno due volte all'anno con il compito di:

a) evidenziare le criticità dell'informazione e partecipazione riscontrate;

b) proporre soluzioni sulle modalità di raggiungimento dei livelli partecipativi;

c) proporre ipotesi di modifica delle linee guida.

Art. 12.

Monitoraggio del garante regionale

1. Il garante regionale provvede al monitoraggio delle attività di informazione e di partecipazione espletate dagli enti nei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio attraverso la raccolta e l'analisi degli atti di cui all'art. 4, commi 8 e 9, nonché tramite la conferenza dei garanti di cui all'art. 11.

2. All'esito del monitoraggio, il garante regionale può proporre alla Giunta regionale di attivare iniziative dirette ad assicurare il miglioramento dei livelli partecipativi, nonché iniziative di formazione o di supporto dei garanti locali.

3. Il garante regionale riferisce alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente presentando entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sul monitoraggio effettuato.

Art. 13.

Rapporto del garante regionale con l'Autorità della partecipazione

1. Il garante regionale, in relazione all'attività della autorità regionale di cui alla legge regionale n. 46/2013, esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 5 della medesima legge.

2. A seguito della convocazione della seduta dell'Autoretà per l'esame delle domande, il garante regionale redige un parere non vincolante, sulla base degli atti trasmessi al garante regionale dall'autoretà, almeno venti giorni prima della data fissata per la seduta.

3. Il parere di cui al comma 2, può contenere, in particolare:

a) le valutazioni del garante regionale in ordine alla coerenza e alla compatibilità del percorso partecipativo proposto, con lo stato di elaborazione del relativo atto di governo del territorio;

b) le valutazioni del garante regionale in ordine all'utilità del percorso partecipativo in relazione allo stato di elaborazione dell'atto di governo del territorio ed in ordine alle possibilità di discussione e di confronto tra opzioni diverse.

Capo IV

INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 14.

Raccordo con la legge regionale n. 10/2010 e con la legge regionale n. 1/2015


1. Nei casi in cui è prevista la partecipazione ai sensi della legge regionale n. 10/2010, n. 10 e ai sensi della legge regionale n. 1/2015, il responsabile del procedimento e il garante individuano nel programma delle attività di informazione e partecipazione le forme e modalità più opportune di coordinamento delle disposizioni legislative citate con le modalità di informazione e le esigenze di partecipazione di cui alla legge regionale n. 65/2014 e al presente regolamento, nel rispetto del principio di non duplicazione e del divieto di aggravio del procedimento amministrativo.

2. Ai fini del comma 1, il responsabile del procedimento può altresì stabilire che i momenti partecipativi ai sensi della legge regionale n. 1/2015 e ai sensi della legge regionale n. 10/2010 si svolgano in modo contestuale. In tal caso, il responsabile del procedimento convoca tutti i soggetti da coinvolgere nel rispetto delle normative di riferimento.

Art. 15.

Forme e modalità dell'informazione della partecipazione

1. Le forme e le modalità dell'informazione e della partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio sono individuate dall'amministrazione procedente nel programma



delle attività contenuto nell'atto di avvio del procedimento predisposto dal responsabile del procedimento, nel rispetto dei livelli prestazionali individuati all'art. 16 nonché delle linee guida approvate dalla Giunta regionale.

2. Per i piani attuativi, le forme e modalità dell'informazione e partecipazione sono individuate dai comuni, in relazione all'entità e ai potenziali effetti degli interventi previsti, stante la diversa scala e tipologia di atto di governo del territorio, tenuto conto dei livelli prestazionali di cui all'art. 16.

Art. 16.

Livelli prestazionali

1. L'informazione e la partecipazione nei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio si svolge nel rispetto dei livelli prestazionali indicati al comma 2.

2. Costituiscono livelli prestazionali dell'informazione e della partecipazione:

a) disponibilità ed accessibilità degli atti di governo del territorio;

b) attivazione di momenti di discussione e confronto con i cittadini ed i soggetti interessati, in assemblee, in incontri per gruppi di interesse specifici, ed anche in via telematica, finalizzati alla formulazione di proposte di contenuto per gli atti di governo del territorio.

Art. 17.

Linee guida

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, su proposta del garante regionale e previa comunicazione alla commissione consiliare competente, la Giunta regionale approva le linee guida che, nel rispetto dei livelli prestazionali di cui all'art. 16, garantiscono un livello partecipativo uniforme sul territorio regionale, adeguato ai contenuti delle diverse tipologie di atti di governo del territorio.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 18.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti di cui al titolo II, capi I e II e di cui al titolo III, capo I della legge regionale n. 65/2014 che sono avviati a seguito della sua entrata in vigore.

2. Ai procedimenti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano già avviati, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento del loro avvio.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).

Art. 20.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1° agosto 2006, n. 39/R (Regolamento di attuazione degli articoli 19 e 20 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio». Istituzione del garante della comunicazione e disciplina delle funzioni) è abrogato.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 14 febbraio 2017

ROSSI

17R00190

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2017, n. 5.

Disposizioni in materia di organizzazione, programmazione e bilanci degli enti dipendenti e delle società in house. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 40/2005, 28/2008, 30/2009, 39/2009, 87/2009, 23/2012, 80/2012, 30/2015 e 22/2016.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 7 del 1° marzo 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA


la seguente legge:
(*Omissis*);

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, l'art. 10;



Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET);

Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura «ARTEA»);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana S.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.a.);

Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana «ARPAT»);

Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società «Agenzia regione recupero risorse s.p.a.» nella società «Agenzia regionale recupero risorse S.p.a.» a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25);

Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 e legge regionale n. 1/2005);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla legge regionale n. 39/2000, alla legge regionale n. 77/2004 e alla legge regionale n. 24/2000);

Vista la legge regionale n. 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 24/1994, alla legge regionale n. 65/1997, alla legge regionale n. 24/2000 ed alla legge regionale n. 10/2010);

Vista la legge regionale n. 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). Modifiche alla legge regionale n. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale);

Considerato quanto segue:

1. Al fine di rendere omogenea la disciplina degli enti e delle agenzie dipendenti della Regione, sono state inserite le disposizioni relative al piano della qualità della prestazione organizzativa e della conseguente valutazione dell'organo di vertice amministrativo nelle leggi nelle quali non erano previste espressamente, ma applicate in via di prassi amministrativa;

2. Al fine di favorire un'accelerazione dei tempi di approvazione degli atti di programmazione e di bilancio degli enti e delle agenzie dipendenti della Regione, è stata inserita una tempistica uniforme per quanto concerne i vari passaggi istituzionali, rimodulando la disciplina dei termini per l'adozione e l'approvazione degli atti stessi da parte dei soggetti competenti;

3. Con l'obiettivo di responsabilizzare ulteriormente le figure di vertice amministrativo degli enti e delle agenzie dipendenti della Regione, sono state inserite, ove

possibile, due ulteriori fattispecie di condotta, collegate al mancato conseguimento degli obiettivi previsti nel piano della qualità della prestazione e alla tardiva o mancata adozione dei bilanci, che possono dar luogo alla revoca anticipata dell'incarico, con conseguente risoluzione del contratto;

4. Nell'ottica di realizzare una disciplina omogenea dei soggetti giuridici che operano per conto dell'amministrazione regionale e di uniformarla, ove possibile, a quella degli enti dipendenti, si è ritenuto opportuno modificare le disposizioni della legge regionale n. 28/2008 e della legge regionale n. 87/2009 in merito ai tempi di elaborazione del bilancio preventivo e del piano di attività delle relative società in house;

5. Per quanto concerne l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), la disciplina inserita nella legge regionale n. 30/2009 è stata adeguata alla nuova architettura istituzionale e alla conseguente redistribuzione delle funzioni derivante dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e dal successivo riordino attuato con legge regionale n. 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»). Modifiche alle leggi regionali n. 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014). In particolare, sono stati eliminati i vari riferimenti, presenti sia nella motivazione della legge regionale n. 30/2009 sia nell'articolato, relativi al ruolo delle province e delle comunità montane e si è soppressa la Conferenza permanente istituita per la programmazione e la verifica delle attività dell'ARPAT in quanto tutte le funzioni in materia ambientale sono oggi attribuite ed esercitate dalla Regione e il livello provinciale della Conferenza stessa è stato quindi superato dal nuovo assetto organizzativo;

APPROVA
la presente legge:


Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 29 LUGLIO 1996,
N. 59 (ORDINAMENTO DELL'IRPET)

Art. 1.

Comitato di indirizzo e controllo: competenze.
Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 59/1996

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET), le parole: «annuale e pluriennale» sono soppresse e dopo le parole: «di cui all'art. 10-bis» sono inserite le seguenti: «entro il 30 novembre».



Art. 2.

*Direttore.**Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 59/1996*

1. Dopo il comma 10 dell'art. 9 della legge regionale n. 59/1996 è inserito il seguente: «10-bis. La valutazione del direttore dell'Istituto è effettuata dalla giunta regionale su proposta dell'Organismo indipendente di valutazione.».

2. Dopo la lettera *b)* del comma 11 dell'art. 9 della legge regionale n. 59/1996 è aggiunta la seguente: «*b-bis*) valutazione negativa, effettuata ai sensi del comma 10-bis, sul conseguimento degli obiettivi definiti dal piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all'art. 15-bis.».

3. Dopo la lettera *b-bis)* del comma 11 dell'art. 9 della legge regionale n. 59/1996 è aggiunta la seguente: «*b-ter*) mancata adozione del bilancio di previsione o del bilancio di esercizio oppure adozione degli stessi oltre trenta giorni rispetto ai termini previsti all'art. 19, commi 3 e 4, per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore.».

Art. 3.

*Attribuzioni del direttore.**Modifiche all'art. 9-bis della legge regionale n. 59/1996*

1. La lettera *a)* del comma 2 dell'art. 9-bis della legge regionale n. 59/1996 è sostituita dalla seguente: «*a)* propone il programma di attività al Comitato di indirizzo e controllo;».

2. Dopo la lettera *d)* del comma 2 dell'art. 9-bis della legge regionale n. 59/1996 è inserita la seguente: «*d-bis)* adotta la proposta di piano della qualità della prestazione organizzativa e di relazione sulla qualità della prestazione».

Art. 4.

*Comitato scientifico.**Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 59/1996*

1. La lettera *a)* del comma 5 dell'art. 10 della legge regionale n. 59/1996 è sostituita dalla seguente: «*a)* parere preventivo sul programma di attività».

Art. 5.

Conferenza consultiva. Modifiche all'art. 10-bis della legge regionale n. 59/1996

1. Al comma 1 dell'art. 10-bis della legge regionale n. 59/1996 le parole: «pluriennale e annuale» sono soppresse.

2. Al comma 3 dell'art. 10-bis della legge regionale n. 59/1996 le parole: «pluriennale e sul programma annuale» sono soppresse.

Art. 6.

Indirizzi regionali. Inserimento dell'art. 14-bis nella legge regionale n. 59/1996

1. Dopo l'art. 14 della legge regionale n. 59/1996 è inserito il seguente: «Art. 14-bis Indirizzi regionali. — 1. La giunta regionale, recepite le indicazioni del Consiglio regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, approva specifici indirizzi per l'elaborazione del programma di attività, di cui all'art. 15, sulla base delle risorse disponibili.».

Art. 7.

Programma di attività. Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 59/1996

1. La rubrica dell'art. 15 della legge regionale n. 59/1996 è sostituita dalla seguente: «Programma di attività.».

2. Prima del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 59/1996 è inserito il seguente: «01. L'attività dell'Istituto si svolge sulla base di un programma annuale con proiezione triennale.».

3. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 59/1996 le parole: «Il programma pluriennale di attività» sono sostituite dalle seguenti: «La proiezione triennale del programma».

4. Il comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 59/1996 è abrogato.

5. Il comma 3-bis dell'art. 15 della legge regionale n. 59/1996 è sostituito dal seguente: «3-bis. Il programma di attività è approvato dalla giunta regionale, acquisito il parere del Consiglio regionale, che viene reso nell'ambito della procedura di cui all'art. 19, commi da 3 a 3-quater.».

Art. 8.

Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Inserimento dell'art. 15-bis nella legge regionale n. 59/1996

1. Dopo l'art. 15 della legge regionale n. 59/1996 è inserito il seguente: «Art. 15-bis - piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. — 1. Il Piano della qualità della prestazione organizzativa dell'Istituto definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del direttore. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell'Istituto.

2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto dal direttore in coerenza con il programma di attività di cui all'art. 15 ed è approvato dalla giunta regionale entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

3. La giunta regionale, nell'ambito di apposite linee guida e in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale n. 1/2009, definisce la cadenza periodica e le pro-



cedere per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano di cui al comma 1.

4. Il direttore, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predisponde una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dalla giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.».

Art. 9.

*Finanziamento, esercizio finanziario e contabilità.
Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 59/1996*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 59/1996 è inserito il seguente: «2-bis. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.».

2. Il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 59/1996 è sostituito dal seguente: «3. Il bilancio preventivo economico è adottato dal direttore dell'Istituto e trasmesso alla giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.».

3. Il comma 3-bis dell'art. 19 della legge regionale n. 59/1996 è sostituito dal seguente: «3-bis. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della giunta regionale trasmette all'Istituto, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del bilancio stesso. L'Istituto trasmette alla giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il bilancio riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.».

4. Dopo il comma 3-bis dell'art. 19 della legge regionale n. 59/1996 è inserito il seguente: «3-ter. Entro quindici giorni dall'acquisizione del parere consiliare la giunta regionale approva il bilancio.».

5. Dopo il comma 3 ter dell'art. 19 della legge regionale 59/1996 è inserito il seguente: «3-quater. Ai fini dell'espressione del parere consiliare, al bilancio preventivo economico è allegato il programma di attività.».

6. Il comma 4 dell'art. 19 della legge regionale 59/1996 è sostituito dal seguente: «4. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal Direttore dell'Istituto alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce. La Giunta regionale effettua l'istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 3 e 3-bis. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.».

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 NOVEMBRE 1999, N. 60 (AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA «ARTEA»)

Art. 10.

Competenze della Regione.

Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 60/1999

1. L'art. 7 della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura «ARTEA») è sostituito dal seguente: «Art. 7. Competenze della Regione. — 1. Il Consiglio regionale nomina il Collegio dei revisori e approva il bilancio di esercizio dell'Agenda.».

2. La Giunta regionale:

a) approva gli indirizzi, di cui all'art. 14-ter, per l'elaborazione del programma di attività;

b) approva il programma delle attività di cui all'art. 14-quinquies;

c) relaziona annualmente al Consiglio regionale sull'attività svolta e sull'andamento della gestione dell'Agenda sulla base delle informazioni ricevute ai sensi dell'art. 15, comma 8;

d) approva il piano della qualità della prestazione organizzativa e la relazione sulla qualità della prestazione, di cui all'art. 14-quater;

e) individua, su proposta del direttore, le risorse umane da destinare all'ARTEA nell'ambito della dotazione organica complessiva della Giunta regionale;

f) approva gli schemi a cui si conformano il bilancio preventivo economico e il bilancio di esercizio dell'Agenda, di cui all'art. 15, commi 3 e 7;

g) approva il bilancio preventivo economico di cui all'art. 15, comma 3;

h) approva il regolamento di amministrazione e contabilità, di cui all'art. 17, comma 1.».

Art. 11.


Il direttore.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 60/1999

1. Dopo il comma 8 dell'art. 9 della legge regionale n. 60/1999 è inserito il seguente: «8-bis. La valutazione del direttore è effettuata dalla Giunta regionale su proposta dell'Organismo indipendente di valutazione.».

2. Dopo la lettera b) del comma 9 dell'art. 9 della legge regionale n. 60/1999 è aggiunta la seguente: «b-bis) valutazione negativa, effettuata ai sensi del comma 8-bis, sul conseguimento degli obiettivi di cui al piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all'art. 14-quater;».

3. Dopo la lettera b-bis) del comma 9 dell'art. 9 della legge regionale n. 60/1999 è aggiunta la seguente: «b-ter) mancata adozione del bilancio di previsione o del bilancio di esercizio oppure adozione degli stessi oltre trenta giorni rispetto ai termini previsti all'art. 15, commi 4 e 9, per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore.».



Art. 12.

*Attribuzioni del direttore.**Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 60/1999*

1. Dopo la lettera *c)* del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 60/1999 è inserita la seguente: «*c-bis)* adotta la proposta del programma di attività;».

2. Dopo la lettera *c-bis)* del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 60/1999 è inserita la seguente: «*c-ter)* adotta la proposta di piano della qualità della prestazione organizzativa e di relazione sulla qualità della prestazione;».

3. Dopo la lettera *c ter)* del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 60/1999 è inserita la seguente: «*c-quater)* invia alla giunta regionale la relazione annuale sull'attività svolta nell'anno precedente;».

Art. 13.

Indirizzi regionali. Inserimento dell'art. 14-ter nella legge regionale n. 60/1999

1. Dopo l'art. 14-*bis* della legge regionale n. 60/1999 è inserito il seguente: «Art. 14-*ter* Indirizzi regionali. — 1. La Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, approva specifici indirizzi per l'elaborazione del programma di attività di cui all'art. 15, comma 2, sulla base delle risorse disponibili.».

Art. 14.

Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Inserimento dell'art. 14-quater nella legge regionale n. 60/1999

1. Dopo l'art. 14-*ter* della legge regionale n. 60/1999 è inserito il seguente: «Art. 14-*quater*. Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. — 1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa dell'ARTEA definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basano la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del direttore. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell'ARTEA.

2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto dal direttore in coerenza con il programma annuale di attività ed è approvato dalla giunta regionale entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

3. La giunta regionale, nell'ambito di apposite linee guida e in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 1/2009, definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano di cui al comma 1.

4. Il direttore, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno

precedente. La relazione è approvata dalla giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.».

Art. 15.

Programma di attività. Inserimento dell'art. 14-quinquies nella legge regionale n. 60/1999

1. Dopo l'art. 14 quater della legge regionale n. 60/1999 è inserito il seguente: «14-*quinquies* - Programma di attività. — 1. L'attività dell'ARTEA si svolge sulla base di un programma annuale di attività, con proiezione triennale, la cui proposta viene elaborata e trasmessa ogni anno dal direttore alla giunta regionale entro il 30 novembre.

2. Entro i termini previsti per l'invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul bilancio preventivo economico di cui all'art. 15, commi 3 e 4, la giunta regionale provvede all'approvazione del programma di attività, previa verifica del rispetto degli indirizzi regionali di cui all'art. 14 ter e lo trasmette al Consiglio regionale.

3. La giunta regionale prescrive al direttore dell'ARTEA la modifica del programma di attività nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di garantire l'allineamento dello stesso al bilancio preventivo economico approvato ai sensi dell'art. 15, comma 5, a seguito del parere del Consiglio regionale.

Art. 16.


Bilanci, contabilità e certificazione. Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale n. 60/1999

1. L'art. 15 della legge regionale 60/1999 è sostituito dal seguente: «Art. 15. - Bilanci, contabilità e certificazione. — 1. L'esercizio finanziario dell'ARTEA inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno.

2. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

3. Il bilancio preventivo economico è adottato dal Direttore dell'ARTEA e trasmesso alla giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.

4. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della giunta regionale trasmette all'ARTEA, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del bilancio stesso. L'ARTEA trasmette alla giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il bilancio riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale, che



si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.

5. Entro quindici giorni dall'acquisizione del parere consiliare la giunta regionale approva il bilancio.

6. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal Direttore dell'ARTEA alla giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce. La giunta regionale effettua l'istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 3 e 4. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.

7. Il direttore dell'ARTEA, contestualmente al bilancio di esercizio, invia annualmente alla giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, sull'andamento della gestione e sulla situazione dei fondi ad essa assegnati in gestione, e provvede a fornire alla Regione le informative richieste.

8. L'ARTEA provvede all'acquisizione di forniture e servizi ed alla esecuzione dei lavori secondo la normativa vigente in materia.

9. I conti annuali riferiti all'attività di organismo pagatore per le spese a carico dei fondi comunitari sono certificati ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 165/1999.».

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2005, n. 40
(DISCIPLINA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE)

Art. 17.

Competenze del comitato di indirizzo e controllo. Gettone di presenza. Modifiche all'art. 82-sexies della legge regionale n. 40/2005

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'art. 82-sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è sostituita dalla seguente: «*a)* approva, su proposta del direttore, il programma di attività entro il 30 novembre;».

Art. 18.

Funzioni e competenze del direttore. Modifiche all'art. 82-novies della legge regionale n. 40/2005

1. Alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 82 novies della legge regionale n. 40/2005 le parole: «i programmi» sono sostituite dalle seguenti: «il programma».

2. Alla lettera *c)* del comma 2 dell'art. 82-novies della legge regionale n. 40/2005 le parole: «annuale e pluriennale» sono soppresse.

3. Alla lettera *d)* del comma 2 dell'art. 82 novies della legge regionale n. 40/2005 le parole: «annuale e pluriennale» sono soppresse.

Art. 19.

Nomina e rapporto di lavoro del direttore. Modifiche all'art. 82-decies della legge regionale n. 40/2005

1. Dopo il comma 9 dell'art. 82-decies della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente: «9-bis. La valutazione del direttore dell'ARS è effettuata dalla giunta regionale su proposta dell'Organismo indipendente di valutazione.».

2. Dopo la lettera *b)* del comma 10 dell'art. 82-decies della legge regionale 40/2005 è aggiunta la seguente: «b-bis) valutazione negativa, effettuata ai sensi del comma 9 bis, sul conseguimento degli obiettivi definiti dal piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all'art. 82-undecies 1;».

3. Dopo la lettera *b-bis)* del comma 10 dell'art. 82-decies della legge regionale n. 40/2005 è aggiunta la seguente: «b-ter) mancata adozione del bilancio di previsione o del bilancio di esercizio oppure adozione degli stessi oltre trenta giorni rispetto ai termini previsti all'art. 82-septies decies, commi 2 e 7, per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore.».

Art. 20.

Indirizzi regionali. Inserimento dell'art. 82-decies 1

1. Dopo l'art. 82-decies della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente: «Art. 82-decies 1. Indirizzi regionali. — 1. La giunta regionale, recepite le indicazioni del Consiglio regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno approva specifici indirizzi per l'elaborazione del programma di attività, di cui all'art. 82-undecies, sulla base delle risorse disponibili.».

Art. 21.

Programma di attività. Modifiche all'art. 82 undecies della legge regionale n. 40/2005

1. Il comma 1 dell'art. 82-undecies della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente: «1. Il programma di attività annuale con proiezione triennale indica le linee generali dell'attività dell'ARS e pone gli obiettivi da perseguire nel periodo considerato.».

2. Al comma 2 dell'art. 82-undecies le parole: «nonché degli indirizzi del Consiglio regionale e della Giunta regionale entro il 30 settembre di ciascun anno» sono soppresse.

Art. 22.

Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Inserimento dell'art. 82-undecies 1

1. Dopo l'art. 82-undecies della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente: «Art. 82-undecies 1 - Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. — 1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa dell'ARS defini-



sce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basano la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del direttore. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell'ARS.

2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto dal direttore in coerenza con il programma di attività di cui all'art. 82-undecies ed è approvato dalla giunta regionale entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

3. La giunta regionale, nell'ambito di apposite linee guida e in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale n. 1/2009, definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano di cui al comma 1.

4. Il direttore, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dalla giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.».

Art. 23.

Bilancio. Sostituzione dell'art. 82-septies decies della legge regionale 40/2005

1. L'art. 82-septies decies della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente: «Art. 82-septies decies Bilancio. — 1. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

2. Il bilancio preventivo economico è adottato dal direttore dell'ARS e trasmesso alla giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.

3. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della giunta regionale trasmette all'ARS, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del bilancio stesso. L'ARS trasmette alla giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il bilancio riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.

4. Entro quindici giorni dall'acquisizione del parere consiliare la giunta regionale approva il bilancio.

5. Ai fini del comma 2, al bilancio trasmesso alla giunta regionale è allegato il programma di attività.

6. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal direttore dell'ARS alla giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce. La giunta regionale effettua l'istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 2 e 3. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.».

Capo IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 MAGGIO 2008, N. 28 (ACQUISIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA NELLA SOCIETÀ SVILUPPO ITALIA TOSCANA S.C.P.A. E TRASFORMAZIONE NELLA SOCIETÀ SVILUPPO TOSCANA - S.P.A.)

Art. 24.

Attività.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 28/2008

1. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana - S.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana - S.p.a.), è inserito il seguente: «1-bis. Il bilancio economico di previsione è redatto dall'amministratore unico e trasmesso alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del collegio sindacale.».

Capo V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 GIUGNO 2009, N. 30 (NUOVA DISCIPLINA DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA «ARPAT»)

Art. 25.

Modifiche al preambolo della legge regionale n. 30/2009

1. Il numero 18 del preambolo della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana «ARPAT»), è abrogato.

Art. 26.

Modifiche al preambolo della legge regionale n. 30/2009


1. Il numero 19 del preambolo della legge regionale n. 30/2009 è abrogato.

Art. 27.

Attività istituzionali dell'ARPAT.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 30/2009

1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 30/2009 le parole: «delle province, dei comuni, delle comunità montane» sono sostituite dalle seguenti: «dei comuni, delle unioni di comuni».



Art. 28.

*Carta dei servizi e delle attività.
Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 30/2009*

1. Al comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 30/2009 le parole: „, previa acquisizione del parere della conferenza permanente di cui all'art. 14, comma 5, lettera b), sono soppresse.

Art. 29.

*Conferenza permanente.
Abrogazione dell'art. 14 della legge regionale
n. 30/2009*

1. L'art. 14 della legge regionale n. 30/2009 è abrogato.

Art. 30.

*Indirizzi regionali. Sostituzione dell'art. 15
della legge regionale 30/2009.*

1. L'art. 15 della legge regionale 30/2009 è sostituito dal seguente: «Art. 15. Indirizzi regionali. — 1. La giunta regionale approva entro il 31 ottobre di ogni anno, sulla base delle risorse disponibili, appositi indirizzi che individuano in particolare:

a) le risorse finanziarie rese disponibili dagli enti di cui agli articoli 5 e 10 per lo svolgimento delle attività istituzionali non obbligatorie;

b) gli indirizzi per l'elaborazione del piano delle attività di cui all'art. 16;

c) i criteri per l'integrazione tra ARPAT e le strutture del servizio sanitario regionale nello svolgimento delle attività di cui all'art. 10.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), gli enti di cui agli articoli 5 e 10 inviano alla giunta regionale, entro il 30 settembre, le richieste di attività istituzionali non obbligatorie.”.

Art. 31.

Piano delle attività dell'ARPAT.

Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale n. 30/2009. 1. L'art. 16 della legge regionale n. 30/2009 è sostituito dal seguente: «Art. 16 -

Piano delle attività dell'ARPAT. — 1. Il piano annuale con proiezione triennale delle attività definisce, sulla base della carta di cui all'art. 13 e nel rispetto degli indirizzi regionali di cui all'art. 15, le attività istituzionali che l'ARPAT è tenuta a svolgere nell'anno di riferimento, nonché le linee di intervento relative al biennio successivo.

2. Entro il 30 novembre di ogni anno, il direttore generale dell'ARPAT elabora e trasmette alla Giunta regionale la proposta di piano delle attività e il bilancio preventivo economico.

3. Entro i termini previsti per l'invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul bilancio preventivo economico, di cui all'art. 31, commi 2 e 3, la Giunta regionale provvede all'approvazione del piano di cui al comma 1, previa verifica del rispetto degli indirizzi regionali di cui all'art. 15 e lo trasmette al Consiglio regionale.

4. La Giunta regionale prescrive al direttore generale dell'ARPAT la modifica del piano delle attività nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di garantire l'allineamento dello stesso al bilancio preventivo economico approvato ai sensi dell'art. 31, comma 4, a seguito del parere del Consiglio regionale.

5. Nel corso dell'anno di riferimento il piano delle attività può essere integrato sulla base delle richieste degli enti di cui agli articoli 5 e 10 e delle risorse dagli stessi rese disponibili. A tal fine il direttore generale dell'ARPAT elabora e trasmette alla Giunta regionale la proposta di modifica del piano.

6. La modifica al piano di cui al comma 4 può prevedere ulteriori attività, nell'ambito di quelle indicate dalla carta di cui all'art. 13, a condizione che non interferiscano con il pieno e corretto svolgimento delle attività già programmate.

7. Il direttore generale dell'ARPAT presenta alla Giunta regionale una relazione sull'avanzamento del piano secondo le indicazioni previste nel piano stesso.».

Art. 32.


Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Inserimento dell'art. 16-bis nella legge regionale 30/2009

1. Dopo l'art. 16 della legge regionale 30/2009 è inserito il seguente: «Art. 16-bis - Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. — 1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa dell'ARPAT definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basano la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del direttore generale. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell'ARPAT.

2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto dal direttore generale in coerenza con il piano di attività di cui all'art. 16 ed è approvato dalla giunta regionale entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

3. La giunta regionale, nell'ambito di apposite linee guida e in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano di cui al comma 1.

4. Il direttore generale, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predisponde una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dalla giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.».



Art. 33.

Direttore generale. Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 30/2009

1. Dopo il comma 8 dell'art. 22 della legge regionale n. 30/2009 è aggiunto il seguente: «8-bis. La valutazione del direttore generale dell'ARPAT è effettuata dalla giunta regionale su proposta dell'Organismo indipendente di valutazione.»

Art. 34.

Cessazione dall'incarico di direttore generale. Modifiche all'art. 24 della legge regionale 30/2009

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 30/2009 è aggiunta la seguente: «b bis) valutazione negativa, effettuata ai sensi dell'art. 22, comma 8-bis, sul conseguimento degli obiettivi definiti dal piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all'art. 16 bis;».

2. Dopo la lettera b bis) del comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 30/2009 è aggiunta la seguente: «b-ter) mancata adozione del bilancio di previsione o del bilancio di esercizio oppure adozione degli stessi oltre trenta giorni rispetto ai termini previsti all'art. 31, commi 2 e 6 per cause imputabili alla responsabilità del direttore generale.»

Art. 35.

Prerogative e compiti del direttore generale. Modifiche all'art. 25 della legge regionale 30/2009

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 25 della legge regionale n. 30/2009 la parola: «annuale» è soppressa.

2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 25 della legge regionale n. 30/2009 è inserita la seguente: «b-bis) alla predisposizione del piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all'art. 16 bis;».

3. La lettera c) del comma 2 dell'art. 25 della legge regionale n. 30/2009 è sostituita dalla seguente: «c) all'adozione del bilancio preventivo economico dell'ARPAT, di cui all'art. 31;».

Art. 36.

Bilancio, attività contrattuale e di gestione del patrimonio. Sostituzione dell'art. 31 della legge regionale 30/2009

1. L'art. 31 della legge regionale n. 30/2009 è sostituito dal seguente: «Art. 31. - Bilancio, attività contrattuale e di gestione del patrimonio. —. 1. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

2. Il bilancio preventivo economico è adottato dal direttore dell'ARPAT e trasmesso alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. Al bilancio è allegata la relazione del direttore che evidenzia i rapporti tra il piano delle attività e le previsioni economiche. In assenza di rilievi istruttori, entro

quarantacinque giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.

3. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all'ARPAT, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del bilancio stesso. L'ARPAT trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il bilancio riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.

4. Entro quindici giorni dall'acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il bilancio.

5. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal direttore generale alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. La Giunta regionale effettua l'istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 2 e 3. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento. Il bilancio di esercizio è corredato da una relazione del direttore generale sui risultati conseguiti che evidenzia in particolare i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere.

6. All'attività contrattuale, di gestione del patrimonio e alla contabilità dell'ARPAT si applicano, in quanto compatibili, le norme in vigore per le aziende sanitarie.

7. La Giunta regionale può attivare specifiche modalità di verifica e controllo degli andamenti economici e gestionali.»


Capo VI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 LUGLIO 2009, N. 39 (NUOVA DISCIPLINA DEL CONSORZIO LABORATORIO DI MONITORAGGIO E MODELLISTICA AMBIENTALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - LAMMA)

Art. 37.

Piano annuale delle attività. Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 39/2009.

1. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA.), è sostituito dal seguente: «3. Il piano annuale delle attività è elaborato dall'amministratore unico del consorzio sulla base degli indirizzi di cui all'art. 16 ed è adottato dall'assemblea dei soci. Il piano è trasmesso, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, alla Giunta regionale che lo approva entro i termini previsti per l'invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul bilancio preventivo economico di cui all'art. 14, commi 2 e 3 e lo trasmette al Consiglio regionale.»



2. Dopo il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 39/2009 è inserito il seguente: *3-bis*. La Giunta regionale prescrive all'amministratore unico del consorzio la modifica del piano annuale delle attività nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di garantire l'allineamento dello stesso al bilancio preventivo economico approvato ai sensi dell'art. 14, comma 4, a seguito del parere del Consiglio regionale.

Art. 38.

Bilancio preventivo economico e bilancio di esercizio. Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale 39/2009.

1. L'art. 14 della legge regionale 39/2009 è sostituito dal seguente: «Art. 14. Bilancio preventivo economico e bilancio di esercizio. — 1. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

2. Il bilancio preventivo economico è adottato dall'assemblea dei soci e trasmesso alla giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del collegio dei revisori. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.

3. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della giunta regionale trasmette al consorzio, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del bilancio stesso. Il consorzio trasmette alla giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il bilancio riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.

4. Entro quindici giorni dall'acquisizione del parere consiliare la giunta regionale approva il bilancio.

5. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dall'assemblea dei soci alla giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, corredato dalla relazione del collegio dei revisori. La giunta regionale effettua l'istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 2 e 3. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.

6. Il bilancio preventivo economico è corredato da una relazione dell'amministratore unico che evidenzia i rapporti tra il piano annuale delle attività e le previsioni economiche.

7. Il bilancio di esercizio è corredato da una relazione dell'amministratore unico che evidenzia i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere.

8. L'eventuale risultato positivo di esercizio è accantonato a riserva; almeno il 20 per cento dell'accanto amento a riserva è reso indisponibile per ripianare eventuali perdite nei successivi esercizi; la restante parte dell'accantonamento a riserva può essere destinata ad investimenti o ad iniziative straordinarie per il funzionamento del consorzio previa autorizzazione dell'assemblea dei soci.".

Art. 39.

Indirizzi all'attività. Modifiche all'art. 16 della legge regionale 39/2009.

1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 39/2009 le parole: «Entro il 30 settembre di ogni anno, la giunta regionale, con apposita deliberazione,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 ottobre di ogni anno, la giunta regionale, con apposita deliberazione, sulla base delle risorse disponibili,».

Capo VII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2009, N. 87 (TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETÀ «AGENZIA REGIONE RECUPERO RISORSE S.P.A.» NELLA SOCIETÀ «AGENZIA REGIONALE RECUPERO RISORSE S.P.A.» A CAPITALE SOCIALE PUBBLICO. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1998, N. 25)


Art. 40.

Indirizzi alla società. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 87/2009

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società «Agenzia regione recupero risorse -S.p.a.» nella società «Agenzia regionale recupero risorse - S.p.a.» a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25), le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre».

2. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 87/2009 le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre».

3. Al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 87/2009 le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre» e le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre».



Capo VIII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 MAGGIO 2012, N. 23 (ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ PORTUALE REGIONALE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 88/1998 E LEGGE REGIONALE 1/2005)

Art. 41.

Funzioni istituzionali dell'Autorità. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 23/2012

1. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 e legge regionale n. 1/2005), la parola: «annuale» è soppressa.

2. Alla lettera *f)* del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 23/2012 le parole: «annuale e pluriennale» sono soppresse.

Art. 42.

Funzioni dei comitati portuali. Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 23/2012

1. Alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 23/2012 la parola: «annuale» è soppressa.

2. Alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 23/2012 le parole: «annuale e pluriennale» sono soppresse.

Art. 43.

Segretario generale dell'Autorità. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 23/2012

1. Al comma 5-*bis* dell'art. 7 della legge regionale n. 23/2012 le parole: «La valutazione negativa sul conseguimento degli obiettivi di cui al piano della qualità della prestazione organizzativa può comportare la risoluzione anticipata del contratto del segretario generale.» sono soppresse.

Art. 44.

Cessazione dall'incarico di segretario generale. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 23/2012

1. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 23/2012 la parola: «annuale» è soppressa.

2. Dopo la lettera *c)* del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 23/2012 è aggiunta la seguente: «*c-bis*) valutazione negativa, effettuata ai sensi dell'art. 7, comma 5-*bis*, sul conseguimento degli obiettivi definiti dal piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all'art. 20 bis;».

3. Dopo la lettera *c-bis)* del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 23/2012 è aggiunta la seguente: «*c-ter*) mancata predisposizione del bilancio di previsione o del bilancio di esercizio oppure predisposizione degli stessi oltre trenta giorni rispetto ai termini previsti all'art. 18, commi 2 e 6, per cause imputabili alla responsabilità dello stesso segretario generale.».

Art. 45.

Funzioni del segretario generale. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 23/2012

1. Alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 23/2012 la parola: «annuale» è soppressa.

2. Alla lettera *d)* del comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 23/2012 le parole: «annuale e pluriennale» sono soppresse.

Art. 46.

Commissione consultiva. Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 23/2012

1. Alla lettera *b)* del comma 4 dell'art. 12 della legge regionale n. 23/2012 la parola: «annuale» è soppressa.

Art. 47.

Direttive regionali. Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 23/2012

1. L'linea del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 23/2012 è sostituito dal seguente: «Nel rispetto degli atti di programmazione regionale, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, previo parere della commissione consiliare competente, la giunta regionale approva le direttive individuando in particolare:».

2. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 23/2012 la parola: «annuale» è soppressa.

Art. 48.

Piano delle attività. Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 23/2012

1. Nella rubrica dell'art. 14 della legge regionale n. 23/2012 la parola: «annuale» è soppressa.


2. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 23/2012 dopo le parole: «piano annuale» sono inserite le seguenti: «con proiezione triennale».

3. Al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 23/2012 la parola: «annuale» è soppressa.

4. Il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 23/2012 è sostituito dal seguente: «3. Entro il 30 novembre di ogni anno, la proposta del piano delle attività viene trasmessa alla giunta regionale unitamente al bilancio preventivo economico, di cui all'art. 18.».

5. Al comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 23/2012 le parole: «Entro il 31 dicembre di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «Entro i termini previsti per l'invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul bilancio preventivo economico di cui all'art. 18, commi 2 e 3.».

6. Dopo il comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 23/2012 è inserito il seguente: «4-*bis*. La giunta regionale prescrive al segretario generale la modifica del piano delle attività nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di garantire l'allineamento dello stesso al bilancio preventivo economico approvato ai sensi dell'art. 18, comma 4, a seguito del parere del Consiglio regionale.».



Art. 49.

Finanziamento dell'Autorità. Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 23/2012

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 23/2012 la parola: «annuale» è soppressa.

Art. 50.

Bilancio. Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale n. 23/2012

1. L'art. 18 della legge regionale n. 23/2012 è sostituito dal seguente: «Art. 18 - Bilancio. — 1. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

2. Il bilancio preventivo economico è trasmesso dal segretario generale alla giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento, unitamente ai pareri dei comitati portuali di cui all'art. 6, comma 2, alla relazione del collegio dei revisori dei conti e alla relazione volta ad evidenziare i rapporti fra il piano delle attività e le previsioni economiche. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.

3. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della giunta regionale trasmette all'Autorità, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del bilancio stesso. L'Autorità trasmette alla giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il bilancio riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.

4. Entro quindici giorni dall'acquisizione del parere consiliare la giunta regionale approva il bilancio.

5. Il bilancio di esercizio è trasmesso dal segretario generale alla giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce, unitamente ai pareri dei comitati portuali di cui all'art. 6, comma 2 e alla relazione del collegio dei revisori dei conti. Il bilancio è corredato da una relazione del segretario generale sui risultati conseguiti, che evidenzia, in particolare, i rapporti fra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere.

6. La giunta regionale effettua l'istruttoria del bilancio di esercizio e lo propone al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 2 e 3. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.

7. La giunta regionale può attivare specifiche modalità di verifica e controllo degli andamenti economici e gestionali.»

Capo IX

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2012, N. 80. (TRASFORMAZIONE DELL'ENTE AZIENDA REGIONALE AGRICOLA DI ALBERESE IN ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 39/2000, ALLA LEGGE REGIONALE 77/2004 E ALLA LEGGE REGIONALE 24/2000).

Art. 51.

Direttore. Modifiche all'art. 7 della legge regionale 80/2012

1. Dopo il comma 8 dell'art. 7 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla legge regionale n. 39/2000, alla legge regionale n. 77/2004 e alla legge regionale n. 24/2000), è inserito il seguente: «8-bis. La valutazione del direttore dell'Ente è effettuata dalla Giunta regionale su proposta dell'Organismo indipendente di valutazione.»

2. Dopo la lettera *b*) del comma 9 dell'art. 7 della legge regionale n. 80/2012 è aggiunta la seguente: «*b-bis*) valutazione negativa, effettuata ai sensi del comma 8-bis, sul conseguimento degli obiettivi definiti dal piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all'art. 10 bis;».

3. Dopo la lettera *b-bis*) del comma 9 dell'art. 7 della legge regionale n. 80/2012 è aggiunta la seguente: «*b-ter*) mancata adozione del bilancio di previsione o del bilancio di esercizio oppure adozione degli stessi oltre trenta giorni rispetto ai termini previsti all'art. 11, commi 3 e 7, per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore.»

Art. 52.

Attribuzioni del direttore. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 80/2012.

1. Dopo la lettera *a*) del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 80/2012 è inserita la seguente: «*a-bis*) adotta la proposta di piano delle attività, di cui all'art. 10;».


2. Dopo la lettera *a-bis*) del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 80/2012 è inserita la seguente: «*a-ter*) adotta la proposta di piano della qualità della prestazione organizzativa e di relazione sulla qualità della prestazione, di cui all'art. 10 bis;».

3. La lettera *b*) del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 80/2012 è sostituita dalla seguente: «*b*) adotta il bilancio preventivo economico e il bilancio di esercizio;».

Art. 53.

Piano delle attività. Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 80/2012

1. L'art. 10 della legge regionale 80/2012 è sostituito dal seguente: «Art. 10. - Piano delle attività. — 1. La giunta regionale, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali, le organizzazioni professionali agricole e cooperative e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro il 31 ottobre di ogni anno, definisce, sulla base delle risorse disponibili, nel rispetto degli atti di programmazione regionale, le direttive per la redazione della proposta del piano delle attività, di cui al comma 2.



2. La proposta di piano annuale con proiezione triennale, adottata dal direttore, definisce gli indirizzi operativi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).

3. La proposta di piano di cui al comma 2, è trasmessa alla giunta regionale entro il 30 novembre di ogni anno.

4. Entro i termini previsti per l'invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul bilancio preventivo economico di cui all'art. 11, commi 3 e 4, la giunta regionale provvede all'approvazione del piano di cui al comma 2, previa verifica del rispetto delle direttive regionali di cui al comma 1 e lo trasmette al Consiglio regionale.

5. La giunta regionale prescrive al direttore dell'Ente la modifica del piano delle attività nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di garantire l'allineamento dello stesso al bilancio preventivo economico approvato ai sensi dell'art. 11, comma 5, a seguito del parere del Consiglio regionale.

6. Il direttore presenta alla giunta regionale una relazione sull'avanzamento del piano secondo le indicazioni contenute nel piano stesso.".

Art. 54.

Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Inserimento dell'art. 10-bis nella legge regionale n.80/2012.

1. Dopo l'art. 10 della legge regionale n. 80/212 è inserito il seguente: «Art. 10-bis. Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione.

— 1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa dell'Ente definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basano la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del direttore. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell'Ente.

2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto dal direttore in coerenza con il programma di attività di cui all'art. 10 ed è approvato dalla giunta regionale entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

3. La giunta regionale, nell'ambito di apposite linee guida e in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 1/2009, definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano di cui al comma 1.

4. Il direttore, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predisponde una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dalla giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.».

Art. 55.

Bilancio. Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 80/2012

1. L'art. 11 della legge regionale n. 80/2012 è sostituito dal seguente: «Art. 11. Bilancio. — 1. L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

3. Il bilancio preventivo economico è adottato dal direttore dell'Ente e trasmesso alla giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.

4. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della giunta regionale trasmette all'Ente, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del bilancio stesso. L'Ente trasmette alla giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il bilancio riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.

5. Entro quindici giorni dall'acquisizione del parere consiliare la giunta regionale approva il bilancio.

6. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal direttore alla giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla relazione del collegio dei revisori. La giunta regionale effettua l'istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 3 e 4. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.

7. Il bilancio di previsione è corredato da una relazione del direttore che evidenzia tra l'altro i rapporti tra il piano delle attività e le previsioni economiche.

8. Il bilancio di esercizio è corredato dai bilanci delle società dallo stesso Ente eventualmente partecipate e da una relazione del direttore che evidenzia i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere.».

Capo X

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 MARZO 2015, N. 30 (NORME PER LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALISTICO-AMBIENTALE REGIONALE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 24/1994, ALLA LEGGE REGIONALE N. 65/1997, ALLA LEGGE REGIONALE N. 24/2000 ED ALLA LEGGE REGIONALE 10/2010)

Art. 56.

Contabilità e bilancio dell'ente parco. Sostituzione dell'art. 35 della legge regionale n. 30/2015

1. L'art. 35 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 24/1994, alla leg-



ge regionale n. 65/1997, alla legge regionale 24/2000 ed alla legge regionale n. 10/2010), è sostituito dal seguente: «Art. 35. Contabilità e bilancio dell'ente parco. — 1. Gli enti parco adottano un sistema di contabilità economico-patrimoniale.

2. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. Al bilancio di esercizio è allegato, ove redatto, il bilancio sociale e ambientale di cui all'art. 38.

3. Il bilancio preventivo economico è adottato dal consiglio direttivo e trasmesso, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, alla comunità del parco per l'espressione del parere e alla giunta regionale per l'esame istruttorio, unitamente alla relazione del collegio regionale unico dei revisori.

4. La giunta regionale acquisisce il parere della comunità del parco e, in assenza di rilievi istruttori, trasmette, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.

5. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della giunta regionale trasmette all'ente parco, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del bilancio stesso. L'ente parco trasmette alla giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il bilancio riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.

6. Entro quindici giorni dall'acquisizione del parere consiliare la giunta regionale approva il bilancio.

7. Il bilancio di esercizio è adottato dal consiglio direttivo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

8. La giunta regionale, acquisito il parere della comunità del parco, trasmette il bilancio di esercizio al Consiglio regionale per l'approvazione, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data del ricevimento del bilancio stesso.

9. In caso di mancata espressione dei pareri di competenza della comunità del parco entro quarantacinque giorni dal ricevimento dei bilanci, la giunta regionale provvede comunque all'approvazione degli atti di sua competenza, ai sensi dei commi 6 e 8.

10. Il consiglio direttivo approva, in coerenza con le norme del codice civile, il regolamento di contabilità dell'ente parco.».

Art. 57.

Funzioni di indirizzo e coordinamento sull'attività degli enti parco regionali. Vigilanza sulla gestione del parco e commissariamento.

Modifiche all'art. 44 della legge regionale 30/2015.

1. Al comma 2 dell'art. 44 della legge regionale 30/2015 le parole: «entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quel-

lo di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, sulla base delle risorse disponibili» e le parole: «La relazione di accompagnamento al bilancio d'esercizio sulla gestione di cui all'art. 35, dà atto dello stato di attuazione delle azioni, in rapporto agli obiettivi assegnati ed ai risultati conseguiti.» sono soppresse.

Capo XI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 2016, N. 22 (DISCIPLINA DEL SISTEMA REGIONALE DELLA PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA. RIFORMA DELL'AGENZIA DI PROMOZIONE ECONOMICA DELLA TOSCANA «APET»). MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 53/2008 IN TEMA DI ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE.)

Art. 58.

Programmazione delle attività di promozione economica e turistica. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 22/2016

1. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana «APET»). Modifiche alla legge regionale n. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale), le parole: «all'art. 44» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 44-bis».

Art. 59.

Indirizzi regionali. Inserimento dell'art. 6 bis nella legge regionale n. 22/2016


1. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 22/2016 è inserito il seguente: «Art. 6-bis. - Indirizzi regionali. — 1. La giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, approva specifici indirizzi per l'elaborazione del programma operativo, di cui all'art. 7, sulla base delle risorse disponibili.».

Art. 60.

Programma operativo. Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 22/2016

1. L'art. 7 della legge regionale 22/2016 è sostituito dal seguente: «Art. 7. Programma operativo.— 1. Il direttore dell'Agenzia, in attuazione degli indirizzi di cui all'art. 6 bis, adotta e trasmette alla giunta regionale, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, una proposta di programma operativo annuale con proiezione triennale delle attività di promozione turistica previste nel piano di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a*).

2. Entro i termini previsti per l'invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul bilancio preventivo economico di cui all'art. 12, commi 3 e 4, la giunta regionale approva il programma operativo dell'Agenzia e lo trasmette al Consiglio regionale.



3. La giunta regionale prescrive al direttore dell'Agenzia la modifica del programma operativo nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di garantire l'allineamento dello stesso al bilancio preventivo economico approvato ai sensi dell'art. 12, comma 5, a seguito del parere del Consiglio regionale.».

Art. 61.

Direttore. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 22/2016

1. Dopo la lettera *c*) del comma 10 dell'art. 10 della legge regionale n. 22/2016 è aggiunta la seguente: «*c-bis*) mancata adozione del bilancio di previsione o del bilancio di esercizio oppure adozione degli stessi oltre trenta giorni rispetto ai termini previsti all'art. 12, commi 3 e 7 per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore.».

Art. 62.

Bilancio. Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 22/2016

1. L'art. 12 della legge regionale 22/2016 è sostituito dal seguente: «Art. 12. Bilancio. — 1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno.

2. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

3. Il bilancio preventivo economico è adottato dal direttore dell'Agenzia e trasmesso alla giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.

4. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della giunta regionale trasmette all'Agenzia, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del bilancio stesso. L'Agenzia trasmette alla giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il bilancio riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.

5. Entro quindici giorni dall'acquisizione del parere consiliare la giunta regionale approva il bilancio.

6. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal Direttore dell'Agenzia alla giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. La

giunta regionale effettua l'istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 3 e 4. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.».

Capo XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 63.

Disposizioni transitorie in materia di bilanci

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di approvazione dei bilanci preventivi economici relativi all'anno 2017.

Art. 64.

Disposizioni finali in materia di revoca degli incarichi

1. Le seguenti disposizioni, relative alla possibilità di revoca dell'incarico dell'organo di vertice amministrativo, inserite con la presente legge, si applicano ai contratti in essere dalla data di entrata in vigore della legge stessa:

a) art. 9, comma 11, lettere *b-bis*) e *b-ter*), della legge regionale n. 59/1996;

b) art. 9, comma 9, lettere *b-bis*) e *b-ter*), della legge regionale n. 60/1999;

c) art. 82 decies, comma 10, lettere *b-bis*) e *b-ter*), della legge regionale n. 40/2005;

d) art. 24, comma 1, lettere *b-bis*) e *b-ter*), della legge regionale n. 30/2009;

e) art. 8, comma 1, lettere *c-bis*) e *c-ter*), della legge regionale n. 23/2012;

f) art. 7, comma 9, lettere *b-bis*) e *b-ter*), della legge regionale n. 80/2012;

g) art. 10, comma 10, lettera *c-bis*), della legge regionale n. 22/2016.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.


Firenze, 22 febbraio 2017

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14 febbraio 2017.

(*Omissis*).

17R00156



RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge regionale 7 febbraio 2017, n. 2 della Regione Toscana concernente: «Professioni regolamentate. Modifiche alla l.r. 73/2008». (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 4 del 15 febbraio 2017, Parte Prima). Avviso tecnico di errore materiale.


Con riferimento alla legge regionale in oggetto, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 15 febbraio 2017, n. 4, Parte prima, si segnala che, per mero errore materiale, nella rubrica dell'art. 11, la parola «2010» deve essere letta con «2008».

17R00166


ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUG-036) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**

*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**

*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 7 0 9 0 9 *

€ 3,00

